

argomenti

il dibattito dei bibliotecari
 sul **deposito legale**


beni librari: il codice
 e la riforma del ministero

il CCNL per i **bibliotecari
 di ente locale**

speciale
deposito legale

La riforma della legislazione sul deposito obbligatorio, risalente al 1939, veniva invocata dai bibliotecari italiani già a partire dal dopoguerra – *Una legge da rifare* è il titolo di un intervento del 1946! (G. Cecchini, in «Mondo grafico»). La recente approvazione della legge 106/2004 lascia spazio però ad ampi margini di delusione, poiché il testo originariamente proposto e sostenuto dall'AIB, come illustra Anna Maria Mandillo nel primo dei contributi che seguono, è stato sostanzialmente stravolto, e al momento dell'approvazione, che ha trovato concordi maggioranza e opposizione, è risultato assolutamente generico.

spedizione in abbonamento postale
 art. 2 comma 20/B
 legge 662/96 Filiale di Roma
 Autorizz. e registraz. del Trib. di Roma
 n. 189 del 12-4-1989
 singolo fascicolo € 6,00


**Fantastica
 Mente**

@lla tua biblioteca®

a.i.b. notizie

@lla tua biblioteca®

i premi di bibliocom 2004

premi per le biblioteche e per chi le promuove

modulo d'iscrizione per singolo premio

nome del premio

(si può partecipare a diversi premi, compilando moduli diversi)

nome della biblioteca

(e/o del sistema bibliotecario)

o del comune candidato

(sono accettate anche autocandidature)

indirizzo

telefono/fax

e-mail

nome e recapito di un referente

a scadenza per la presentazione delle candidature a premi è il 15 settembre 2004. Entro quella data il modulo compilato e la documentazione richiesta dovranno pervenire presso la segreteria dei Premi:

Segreteria Premi Bibliocom 2004:

Sara Moretto - Simona Cavallaro

Associazione italiana biblioteche

Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma

Tel. 06-4463532, fax 06-4441139 - bibliocom@aib.it - www.bibliocom.it

i premi

1 BIBLIOTECHE PER RAGAZZI IN VETRINA @lla tua biblioteca™

premio all'ente (pubblico o privato) italiano che abbia inaugurato nel biennio 2003-2004 o sia in procinto di realizzare la migliore biblioteca per ragazzi (spazi, arredi e sistemazione complessiva). Per questa candidatura sarà necessario presentare il progetto descrittivo (più un abstract di 10 righe dello stesso) e una documentazione grafica o fotografica.

2 NATI PER LEGGERE @lla tua biblioteca™

premio all'ente (pubblico o privato) italiano che abbia realizzato la migliore iniziativa legata al progetto *Nati per leggere*. Per questa candidatura sarà necessario presentare una relazione descrittiva (più un abstract di 10 righe della stessa) e una documentazione fotografica o grafica (locandina, depliant, foto ecc.).

3 INIZIATIVE @lla tua biblioteca™

premio alla biblioteca (o al gruppo di biblioteche) italiana che abbia realizzato la migliore iniziativa legata al marchio @lla tua biblioteca™. Per questa candidatura sarà necessario presentare una relazione descrittiva (più un abstract di 10 righe della stessa), una documentazione fotografica o grafica (locandina, depliant, foto ecc.), o l'indirizzo Internet delle pagine del sito in cui compare il logo @lla tua biblioteca™

4 BIBLIO & PROMO @lla tua biblioteca™

premio alla biblioteca (o al gruppo di biblioteche) italiana che abbia realizzato in versione cartacea o elettronica la migliore guida alla biblioteca e ai suoi servizi. Per questa candidatura sarà necessario presentare una relazione descrittiva (più un abstract di 10 righe della stessa) e una copia cartacea della guida stessa o l'indirizzo Internet delle pagine del sito in cui essa è pubblicata.



**Nati
Per
Leggere**

**Libri
cuccioli**

Una guida per genitori e futuri lettori

aggiornamento della guida bibliografica in 8 moduli tematici

- che emozione!
- carezze in rima
- scopro il mondo dalla A alla Zebra
- libri cuccioli
- non solo capricci
- l'ultima storia prima della buonanotte
- storie per coccolare
- una zuppa di fiabe

edizioni AIB



**Nati
Per
Leggere**

**Che
emozione!**

Una guida per genitori e futuri lettori

un assessore per la regione sardegna

giuliana zagra

A numero praticamente chiuso è arrivata una notizia, senza dubbio una bella notizia, che ci ha fatto decidere di rimettere mano all'editoriale: si tratta della nomina di Elisabetta Pilia ad assessore per la "Pubblica istruzione e Beni culturali" nella neo insediata Giunta regionale della Sardegna.

Molti tra i bibliotecari conoscono Elisabetta per essere responsabile del Sistema bibliotecario dell'Università di Sassari, e ancora di più per il ruolo impegnato e attivo che ella è andata svolgendo da anni nell'AIB, prima come presidente della Sezione Sardegna, poi come membro nel Comitato esecutivo nazionale 2000-2003 sotto la presidenza Poggiali.

Non è infrequente che un collega, un amico ottenga successi e promozioni lungo il suo percorso professionale, e questo quasi sempre ci rallegra, condividendone empaticamente soddisfazione e speranze.

A ben guardare il successo ottenuto da Elisabetta però assume un significato più ampio e forse per questo ha suscitato quella vasta eco di consensi anche nella lista di discussione dei bibliotecari.

Negli ultimi tempi il ruolo delle professioni tecnico-scientifiche in materia di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali rischia di appannarsi sempre di più, e la recente riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, come bene ci illustra l'articolo contenuto alle pagine 7/9 di questo numero, sembra proseguire in questa direzione: alla struttura snella e prevalentemente tecnica immaginata da Spadolini al momento dell'istituzione del Ministero nel 1975, si è andata via via sostituendo un'organizzazione che rischia di configurarsi come una «costruzione burocratica sempre più ingigantita».

L'incarico di assessore alla Pubblica istruzione e Beni culturali della Regione Sardegna a una "bibliotecaria", al di là delle indubbe qualità personali e del percorso soggettivo, si colora di un'ulteriore valenza, quella del riconoscimento di una professione non sempre adeguatamente valorizzata e in questo senso si trasforma in motivo di soddisfazione e di speranza per tutti.

E vogliamo considerarlo un segnale di buon auspicio per i bibliotecari e in generale per tutti coloro che lavorano nel settore dei Beni culturali, non solo per orgoglio di appartenenza, ma anche perché, laddove competenza professionale e responsabilità politiche coincidono possono finalmente aprirsi i varchi per il raggiungimento di nuovi traguardi.

Intanto ci complimentiamo con Elisa, amica preziosa per gli incoraggiamenti e la simpatia che ha saputo esprimere ad «AIB notizie» durante il suo mandato nel CEN, per il traguardo raggiunto. Rallegramenti e buon lavoro dalla redazione.



✉ zagra.g@aib.it

sommario numero 6 giugno 2004

▶ editoriale

3 un assessore per la regione sardegna
giuliana zagra

▶ parole chiave / keywords

a cura di maria grazia corsi
e francesca servoli

▶ aib-cur tam tam

6 la nuova legge sul deposito legale:
un dibattito tra i bibliotecari italiani
vittorio ponzani

▶ contributi

7 la tutela dei beni librari
anna maria mandillo

▶ contributi

8 la riforma del MIBAC:
i beni librari nel regolamento
di organizzazione del ministero
anna maria mandillo

▶ osservatorio lavoro

10 bibliotecario di ente locale:
la speranza è l'ultima a morire
nerio agostini

▶ nati per leggere

13 NPL a roma
laura anfuso

▶ contributi

15 BSOLE - basic skill on line
for europe
alessandra tagliavini

speciale deposito legale

@la tua biblioteca

Lo slogan in copertina "FantasticaMente" è stato adottato dalla Biblioteca centrale di Area. Montelibretti del CNR - Area di Ricerca di Roma 1, in adesione alla campagna in difesa delle biblioteche

parole chiave: biblioteche, bibliotecari keywords: libraries, librarians

a cura di maria grazia corsi e francesca servoli

Dalla ricerca nel Web per parole chiave sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e internazionale

Biblioteca Nabokov all'asta

Sono stati messi in vendita a Ginevra dal figlio Dmitri, 130 libri appartenenti a Vladimir Nabokov. Il ricavato servirà a finanziare un premio letterario dedicato allo scrittore russo, autore del celebre romanzo *Lolita*.

Corriere della sera, 8 maggio 2004

La biblioteca in farmacia

Curiosa l'iniziativa di Felice Restaino, farmacista nonché presi-

dente della circoscrizione di Albuccione, Bivio e Castel Arcione, frazioni di Guidonia, di allestire una piccola biblioteca nella propria farmacia. Accanto alle scatole di medicine e pillole varie i clienti infatti potranno, stando in fila, curiosare fra i tanti libri messi loro a disposizione. L'idea è nata - spiega Restaino - in seguito alla partecipazione a un convegno durante il quale è stato evidenziato il ruolo svolto dalle farmacie italiane, 17.000 in tutto, considerate luoghi frequentati da individui appartenenti a tutte le fasce sociali. Se l'esperimento dovesse andar bene il farmacista ha intenzione di

proporre una convenzione con la biblioteca comunale.

Il messaggero, 20 maggio 2004

La Berio di Genova biblioteca modello

La biblioteca civica di Genova ha conseguito la certificazione di qualità secondo le vigenti normative internazionali per il servizio di prestito, gli acquisti bibliografici e gli eventi culturali. Ad effettuare i controlli è stato il gruppo SGS, leader mondiale nell'ispezione, analisi e certificazione di beni, servizi e sistemi e oggi riconosciuto come il punto di riferimento globale per i più alti standard di esperienza, integrità e professionalità

Adnkronos, 7 giugno 2004

Fad: il bibliotecario virtuale del CNR

Nasce Fad, un software alleato degli studiosi. Ideato da Andrea Bozzi, ricercatore dell'Istituto di linguistica computazionale del CNR di Pisa e finanziato dal Ministero per i beni culturali con il coordinamento della Fondazione Primo Conti di Fiesole. Il progetto raccoglie una mole considerevole di dati in formato digitale. Al momento è possibile consultare le raccolte del Gabinetto scientifico-letterario Viesseux di Firenze, dell'Istituto papirologico G. Vitelli di Firenze, delle Fondazioni Conti di Firenze e Rosselli di Torino. Grazie al bibliotecario virtuale Fad, l'utente di questi istituti culturali potrà richiedere online un prezioso libro, vederne la pagina sul monitor ed utilizzare

un bloc notes telematico dove trascrivere le parole lette sull'immagine del documento, annotandone le trascrizioni con osservazioni e appunti personali. Gli scaffali virtuali sono ricchi di inediti come i documenti delle avanguardie artistico-letterarie del primo Novecento, i manoscritti sugli scavi archeologici di Antinoo in Egitto e gli epistolari antifascisti dei fratelli Carlo e Nello Rosselli. Il CNR sta lavorando per rendere fruibile questo sistema anche via Internet.

Adnkronos, 14 maggio 2004

...e la biblioteca si occupa di handicap

È stata istituita a L'Auria nella sede del Centro di documentazione sull'handicap (CDH) una biblioteca rivolta al mondo dei disabili. Ad occuparsene è il Centro servizi di volontariato della Basilicata in collaborazione con l'Associazione angelo custode. I testi, tutti recenti e catalogati in queste ultime settimane, trattano la tematica della disabilità nelle sue varie sfaccettature: giuridica, psicologica, pedagogica e sociologica.

La gazzetta del Mezzogiorno, 15 giugno 2004

A Bergamo s'inaugura la nuova Tiraboschi

Era il 1995 quando l'allora sindaco di Bergamo incaricò l'architetto Mario Botta di ristrutturare la Biblioteca Tiraboschi. Finalmente, dopo 9 anni di lavori, alla fine di maggio il nuovo edificio è stato inaugurato. Con l'intervento, costato 6 milioni e 200

mila euro, è stato realizzato un ambiente concepito come uno spazio aperto e informale dove l'utente si può muovere liberamente passando dalla lettura di un libro alla visione di un DVD, dall'ascolto di un CD, al collegamento in Internet. Il nuovo edificio infatti si sviluppa su 5 piani per una superficie complessiva di 2500 metri quadrati, può vantare 500 posti a sedere e 50 postazioni multimediali abilitate per accessi a Internet, banche dati locali e remote e cataloghi in linea. Gli spazi sono stati distribuiti secondo una logica funzionale: al piano terra si trovano gli uffici amministrativi, la sala di consultazione, il servizio di fotocopie, la sezione speciale dedicata alle opere su Bergamo e la sala periodici e quotidiani; al primo piano, invece, è stato ricavato un ampio spazio per bambini, insieme alla fonoteca e ai libri di musica. Qui è anche possibile ascoltare compact disc e vedere film su DVD. Salendo ancora si trovano i libri di letteratura, mentre al terzo e quarto piano sono stati concentrati i libri di saggistica.

L'eco di Bergamo, 1° giugno 2004

Dai comunicati ricevuti in redazione

Firenze, Biblioteca Riccardiana Il facsimile del Virgilio riccardiano

È stato presentato a Firenze nel Salone di Palazzo Vecchio, il facsimile del *Virgilio Riccardiano*. La Biblioteca Ric-

cardiana ha organizzato questo evento per celebrare un manoscritto molto caro alla città; lo splendido codice della metà del Quattrocento, attribuito ad Apollonio di Giovanni, rappresenta tra l'altro Palazzo Medici, raffigurato nelle sue prime fasi di costruzione.

Palazzo Delfico e la sua biblioteca

È terminato il recupero di palazzo Delfico a Teramo che ha visto anche il ritorno nella sua sede naturale della Biblioteca provinciale dedicata al grande uomo politico e filosofo Melchiorre Delfico. La biblioteca, che iniziò il suo primo nucleo già dal 1816, accrebbe il suo patrimonio nel 1940, data in cui gli eredi Delfico lasciarono la loro preziosa biblioteca privata composta da 6237 volumi di opere a stampa dei secoli XVI, XVII, XVIII e inizi del XIX e una parte di manoscritti. La trasformazione degli spazi interni ha visto la creazione della mediateca, della sala polifunzionale e il recupero del chiostro destinato ora a sala di lettura ma pensato anche come contenitore per iniziative e manifestazioni.

Sibilla, Sistema bibliotecario del Lazio meridionale



Lo scorso 15 aprile, presso l'Università di

a.i.b. notizie

newsletter dell'Associazione Italiana Biblioteche mensile, anno XVI, numero 6 giugno 2004

direttore responsabile Giuliana Zagra
comitato di redazione Maria Grazia Corsi, Dario D'Alessandro, Franco Nasella, Maria Teresa Natale, Andrea Paoli, Vittorio Ponzani, Francesca Servoli, Giuliana Zagra
versione elettronica Franco Nasella
segreteria di redazione Maria Teresa Natale
direzione, redazione, amministrazione, pubblicità AIB, Casella postale 2461, 00100 Roma A-D.
telefono 064463532 fax 064441139, e-mail aibnotizie@aib.it
Internet <<http://www.aib.it/aib/editoria/aibnotizie.htm>>
produzione e diffusione a.i.b.
progetto grafico francesca pavese srl
Abbonamento annuale per il 2004:
Non soci: euro 50

Soci: quota associativa: euro 105 (enti), euro 50 (persone), di cui euro 5 per abbonamento alla rivista.
Gli importi vanno versati su c.c. postale n. 42253005 intestato all'Associazione italiana biblioteche, a.i.b. notizie, c.p. 2461, 00100 Roma A-D. Iscrizione al R.O.C. n. 6129 del 10 dicembre 2001.

Le opinioni espresse dagli autori non corrispondono necessariamente a quelle dell'Associazione italiana biblioteche.
L'accettazione della pubblicità non implica alcun giudizio dell'AIB sui prodotti o servizi offerti.

Copyright © 2004
Associazione italiana biblioteche
Chiuso in redazione il 7 luglio 2004
Finito di stampare nel mese di luglio 2004
dalla Grafica Ripoli

Avvertenze per i collaboratori

Gli autori che intendono pubblicare articoli possono contattare la redazione per concordare i contenuti e la lunghezza. I contributi che devono essere privi di note, vanno inviati in redazione in formato elettronico (e-mail aibnotizie@aib.it) o via fax (06 4441139) indicando i recapiti degli autori. I contributi devono essere originali. Tutto il materiale ricevuto non viene restituito. I diritti su tutto ciò che viene pubblicato appartengono all'associazione italiana biblioteche, che si riserva la facoltà di diffondere il contenuto della rivista anche in formato elettronico in rete.

Cassino, è avvenuta la firma del protocollo d'intesa e presentazione del portale Sibilla, il sistema bibliotecario del Lazio meridionale, che nasce su iniziativa dell'Università, in collaborazione con le Province di Frosinone e di Latina. Il progetto è stato pensato per promuovere la cooperazione tra le biblioteche del territorio, attraverso una rete integrata che consenta la condivisione delle risorse documentarie ed elettroniche. Il Sistema prevede servizi di prestito interbibliotecario e *document delivery*. Il portale offre un ambiente di condivisione dei cataloghi e delle risorse elettroniche, garantendo all'utenza locale un'offerta coordinata di servizi informativi. Il sito di Sibilla è uno spazio di presentazione di ciascuna realtà coinvolta nel progetto, in cui si dà notizia delle attività svolte da ogni ente e delle iniziative culturali promosse dal Sistema. L'utente avrà dunque la possibilità di fare ricerche negli spazi Web delle singole biblioteche e accedere direttamente a una serie di documenti scaricabili.

Biblioteca comunale di Saccolongo Grande festa della biblioteca



Il 23 maggio 2004 è stata celebrata la Festa della biblioteca di Saccolongo, per i trent'anni dalla sua istituzione. Con l'occasione è stato preposto un annullo filatelico a ricordo dell'anniversario, che andrà a timbrare una cartolina commemorativa con l'immagine di Pinocchio.

La spiaggia ama



Dal 20 luglio al 15 agosto a Cervia verrà proposta la XII edizione, de "La spiaggia ama il libro", che prevede una serie di iniziative e momenti dedicati a incontri con i più quotati autori italiani e un ricco programma.

www.cerviamailibro.it

Libri fuori.

La biblioteca

a zozzo per la città
È giunta alla quinta edizione, presso la Biblioteca pubblica statale di Montevergine, la manifestazione "Libri fuori. La biblioteca a zozzo per la città". Gli appuntamenti saranno per le domeniche 25 luglio, 22 agosto, 19 settem-

bre presso il chiostro cinquecentesco del Santuario di Montevergine dalle ore 9.00 alle 18.00.

Associazione italiana documentalisti brevettuali

Si è costituita lo scorso febbraio la AIDB, Associazione di professionisti italiani della documentazione brevettuale operanti all'interno di aziende, studi professionali ed enti di ricerca. AIDB è una associazione professionale, senza fini di lucro, avente tra le proprie finalità la diffusione delle conoscenze relative a metodologie, tecniche e strumenti per la ricerca, documentazione e analisi brevettuale, nonché il contributo al loro studio e perfezionamento; la tutela, promozione e valorizzazione dell'immagine professionale dei propri aderenti in Italia e all'estero; la promozione ed il coordinamento di iniziative a carattere culturale e di aggiornamento professionale, la collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni, nazionali ed estere operanti in questo ambito.

www.consortorio.sipe.it

Margaret Mann Citation 2004

Barbara Tillett, bibliotecaria della Library of Congress e chair della Bibliographic Division dell'IFLA, ha ricevuto la Margaret Mann Citation per il 2004, il più alto riconoscimento conferito annualmente dall'ALA, American Library Association, nel settore della catalogazione, paragonabile a un premio Nobel. La cerimonia di consegna del premio è avvenuta il 27 giugno 2004 a Orlando, Florida, in occasione

del Congresso dell'ALA. Lo scorso anno il premio è stato assegnato a Tom Delsey. L'iniziativa è stata condivisa da molti bibliotecari statunitensi e di altre parti del mondo (tra cui l'Italia). La motivazione del premio riconosce il suo «contributo straordinario alla teoria e alla pratica della catalogazione». In particolare, il Comitato rileva il suo notevole apporto allo sviluppo di FRBR e del VIAF, Virtual International Authority File, nonché il suo impegno nell'aggiornamento e nello sviluppo delle *Regole di catalogazione angloamericana* (AACR). I bibliotecari italiani conoscono bene Barbara, che ha partecipato a numerosi incontri e congressi promossi dall'AIB, dall'ICCU e da altri istituti; le esprimiamo i nostri più cari rallegramenti e la nostra soddisfazione. (Mauro Guerrini)

Novità dalla Commissione RICA

Sul sito della Commissione RICA (<http://www.iccu.sbn.it/ricacom.html>) sono stati presentati due nuovi documenti: il capitolo sulla forma dell'intestazione per i nomi personali, il primo che viene diffuso all'esterno, anche se ancora a carattere sperimentale, e la traduzione italiana dei nuovi *Principi internazionali di catalogazione*, elaborati a seguito della riunione internazionale di esperti di catalogazione organizzata dall'IFLA a Francoforte nel luglio 2003, alla quale anche la Commissione RICA ha partecipato. Ambedue i documenti hanno carattere non definitivo: il primo, perché non completo e in linea generale per i miglioramenti e gli

SegnaWeb: risorse Internet selezionate dai bibliotecari italiani
<http://www.segnaweb.it>

una collaborazione AIB e CILEA

adattamenti necessari in omogeneità con gli altri capitoli, nonché per l'adeguamento terminologico a direttive internazionali; il secondo perché concepito come testo da discutere nel contesto mondiale in fasi successive, in modo da lavorare all'obiettivo strategico di creare un nuovo codice internazionale di catalogazione me-

dante approvazioni via via più allargate. Come precisato nella premessa al capitolo, sono graditi osservazioni e contributi al testo presentato, che si affianca agli altri documenti della Commissione pubblicati sul sito.
(Giovanna Merola)

✉ mgcorsi@yahoo.it
✉ servoli@aib.it

ALBERTI & C. Editori

Casa Editrice fondata nel 1986 e da sempre lieta di annoverare tra i suoi Autori molti esordienti.

Le nostre edizioni abbracciano vari settori: narrativa, narrativa per ragazzi, saggistica, poesia, memorialistica, edizioni bilingue e di lusso.

I nostri servizi comprendono: valutazione gratuita delle opere, risposta sia in caso positivo che negativo. Se il giudizio è favorevole elaboriamo sei bozzetti di copertina e una prova d'impaginazione.

Via Masaccio, 57/59 - 52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575-907077
E-mail: ace@albertieditori.it - www.albertieditori.it

	Pino Fazio Un polino di into d'azzurro pp. 192 € 15,00		Erba Barbieri Il sogno diventa realtà pp. 154 € 12,00
	Mario Canaccioli Largo Alinari e dintorni pp. 60 € 7,00		Annalisa Ferretti Lo sventurato di Ranuc pp. 120 € 15,00

Illustrato a colori

la nuova legge sul deposito legale: un dibattito tra i bibliotecari italiani

vittorio ponzani


**AIB-CUR tam tam
riprende i tempi
più significativi
trattati nella lista
di discussione
dei bibliotecari
italiani**

**L'archivio storico
di tutti i contributi
inviati in AIB-CUR
è consultabile,
da parte degli iscritti
alla lista, a partire
dall'indirizzo
[http://www.aib.it/
aib/aibcur/aibcur.htm3](http://www.aib.it/aib/aibcur/aibcur.htm3)**

La normativa sul deposito legale è da sempre un tema molto presente nel dibattito tra i bibliotecari italiani, in particolare per la sua rilevanza sull'organizzazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali e sulla conservazione del nostro patrimonio documentario e culturale. La nuova legge, approvata definitivamente dal Senato il 31 marzo scorso, ha provocato una forte reazione nella lista di discussione AIB-CUR, in cui molti messaggi hanno fatto rilievi critici nei confronti di una legge che, seppur necessaria per aggiornare la precedente normativa risalente al 1939, mostra molti aspetti ancora insufficienti. Innanzi tutto viene criticato il fatto che la nuova legge non risolve la questione delle biblioteche nazionali e delle loro funzioni specifiche nel quadro dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, dal momento che per quanto riguarda il deposito obbligatorio fa riferimento indistintamente a queste istituzioni centrali e demanda ad un successivo regolamento – che peraltro avrà una forza minore di una legge – l'identificazione degli altri soggetti coinvolti. In particolare non viene affrontato il problema di quello che in Italia è stato definito il modello invertito di servizi bibliografici, che prevede che tali servizi siano affidati agli istituti SBN invece che alle biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, con il rischio di creare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni degli sforzi, al posto di una attività di cooperazione e integrazione di attività e risorse. Un altro aspetto negativo della nuova legge riguarda il deposito delle pubblicazioni ufficiali. La legge prevede il "deposito su richiesta" per questa tipologia di documenti, senza peraltro definirne le caratteristiche, a favore delle due biblioteche parlamentari e della biblioteca centrale giuridica, oltre alle biblioteche dei consigli o delle giunte regionali. Non appaiono però chiari i compiti da assegnare a ciascuna istituzione nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali, mentre mancano le norme relative alla conservazione e alla gestione di questi documenti. Viene inoltre ricordato come sempre di più le pubblicazioni ufficiali sono disponibili sul Web, e come sarebbe quindi opportuno avviare una politica di pressione sugli enti al fine di aumentare i documenti disponibili liberamente in rete. A proposito di Internet, molte perplessità ha suscitato la parte che la legge dedica all'obbligo di depositare le risorse elettroniche, in particolare i siti Web, presso le biblioteche centrali. In particolare, si

sottolinea come il "deposito obbligatorio" dei siti Web da parte dei loro creatori/autori sia un'ipotesi inapplicabile, tanto più in un'epoca in cui la disponibilità di strumenti di *harvesting* permette di raccogliere e archiviare facilmente e in modo automatico le pagine Web disponibili in rete sotto forma di istantanee (*snapshots*). Viene citata come esempio l'esperienza del progetto Pandora, promosso dalla Biblioteca nazionale australiana, che prevede l'archiviazione e la conservazione delle pubblicazioni elettroniche di quel paese a partire dal 1996, selezionate e limitate ai siti Web istituzionali, scientifici e culturali. In Italia però il problema, più che di tipo tecnologico, è soprattutto di ordine legislativo, amministrativo e organizzativo. È quindi necessario, per esempio, determinare chiaramente quali istituzioni debbano presiedere all'attività di raccolta e catalogazione delle risorse elettroniche, o anche quali tipologie di siti debbano essere archiviate. In conclusione, nel dibattito in AIB-CUR sembra prevalere un invito a un approccio più biblioteconomico al tema del deposito obbligatorio delle pubblicazioni, che escluda l'idea che si debba conservare "tutto", come prevede oggi la legge, a favore di una rigorosa selezione delle fonti e di una distribuzione di compiti tra le diverse istituzioni, per realizzare un coordinamento più generale in grado di garantire la disponibilità e la conservazione del patrimonio documentario nazionale.

✉ ponzani@aib.it



la tutela dei beni librari

anna maria mandillo

Il Codice urbani poteva essere l'occasione per portare a compimento definitivamente il processo di distribuzione dei compiti di tutela e offrire maggiore sicurezza a chi deve concretamente operare sul territorio

Nel patrimonio storico del nostro paese, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, sono da comprendere anche i beni librari.

Non parliamo solo dei "pezzi singoli", esemplari spesso unici, come i manoscritti, gli incunaboli, i libri antichi, le edizioni rare e di pregio ma anche delle raccolte librerie, costituite e stratificate nel tempo e conservate in biblioteche pubbliche e private a documentazione della storia, della cultura, della civiltà.

In particolare per i beni librari il percorso normativo è stato caratterizzato da un processo di decentramento realizzato negli anni Settanta.

Nel 1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche di enti locali insieme agli uffici - le soprintendenze bibliografiche - che avevano compiti di sorveglianza e tutela sul territorio per quanto riguarda i patrimoni librari, in particolare quelli appartenenti ai privati. Alle regioni fu affidato il compito di notificare i beni singoli (manoscritti, incunaboli, libri rari), allo Stato il compito di notificare le raccolte.

Sottolineiamo che le Regioni dovevano esercitare le loro funzioni sulla base di linee di indirizzo e di direttive dello Stato che non furono però mai emanate. Si ribadiva inoltre il potere di surroga dello Stato nel caso di «persistente inattività» da parte delle Regioni nell'esercizio delle funzioni delegate. Lo Stato, e in questo caso il Ministero per i beni culturali, poteva pertanto sostituirsi alla Regione inadempiente e portare a compimento gli atti mancanti. Ma anche il potere di surroga non è stato applicato in massima parte per le difficoltà legate alla conoscenza completa e tempestiva delle situazioni locali.

In particolare c'è da rilevare che, tra i compiti di tutela, quelli più delicati e di grande importanza per conoscere e conservare patrimoni diffusi sul territorio, sono la sorveglianza sulle raccolte private e il controllo sulle esportazioni di materiale raro e di pregio. Questi compiti non vengono esercitati in modo uniforme dalle regioni: si va da situazioni organizzative efficienti a situazioni di completo disinteresse.

Nel 1977 sono state completate e messe in rilievo le ulteriori funzioni trasferite alle Regioni concernenti il funzionamento e i servizi, ma non sono state accompagnate dalle linee guida e di indirizzo dello Stato in ordine alla tutela.

A tal proposito va ricordato, in assenza dell'intervento dello Stato, l'impegno recente del Coordinamento degli assessori alla cultura


delle Regioni che ha promosso, a livello tecnico, la compilazione e diffusione, nel 2003, di *Criteri e procedure per l'applicazione delle norme di tutela* redatte da funzionari regionali che si occupano di tutela dei beni librari.

I criteri valgono come una guida pratica per le operazioni di tutela: individuazione dei beni, dichiarazione di interesse culturale, restauro, alienazione, prelazione, commercio, esportazione, mostre. Il tema della tutela è stato ripreso nelle norme degli anni Novanta sulla riforma della pubblica amministrazione, che, da una parte, hanno confermato, tra i compiti dello Stato, la tutela del patrimonio storico artistico, ma, dall'altra, hanno stabilito che non si tornava indietro sulle funzioni di tutela dei beni librari, già decentrate.

E arriviamo al *Codice Urbani*. Poteva essere l'occasione per portare a compimento definitivamente il processo di attribuzione dei compiti di tutela e offrire maggiore sicurezza a chi deve concretamente operare sul territorio. Anche questa volta invece la situazione non è chiara. Da una parte c'è la volontà evidente di allargare le competenze delle Regioni, dall'altra altrettanto chiaramente dovrebbero essere delineati i compiti dello Stato, che invece, nel testo attuale del Codice sono accennati nelle due sintetiche espressioni «le potestà di indirizzo» e il «potere sostitutivo».

La questione resta aperta su questi importanti temi e dovrà essere riproposta alla riflessione e al dibattito nel momento della presentazione di proposte di modifica del Codice.

✉ a.mandillo@iccu.sbn.it



BIBLIOTECA DEL ROMANZO

Jurij Tynjanov
KJUCHLJA

Traduzione di Agnese Accattoli
ISBN 88-87543-29-1 pp. 408 € 18,00

Un capolavoro della letteratura russa contemporanea
edito per la prima volta in Italia

www.metauroedizioni.it

la riforma del Ministero per i beni e le attività culturali i beni librari nel regolamento di organizzazione del ministero

anna maria mandillo

Alla costituzione del Ministero segue ora il regolamento di organizzazione dell'amministrazione centrale e periferica

Siamo al penultimo atto della riforma che colpisce il ministero, dico colpisce, perché ormai ogni due anni, quasi come un castigo, arrivano cambiamenti che tendono a peggiorare piuttosto che a migliorare l'amministrazione dei beni culturali in Italia. Alla costituzione del nuovo ministero (con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3) segue ora il regolamento di organizzazione dell'amministrazione centrale (capo I), degli organi consultivi centrali (capo II), dell'amministrazione periferica (capo III), per la quale verranno predisposti, come ultimo atto, i singoli regolamenti degli istituti e di tutte le strutture tecniche periferiche. Così, alla fine, calerà il sipario su una situazione ormai seriamente compromessa: in futuro non sarà né facile né rapido ripristinare i principi e i valori fondamentali della tutela dei beni culturali, riportare gli interessi pubblici in primo piano, ridare nuova fiducia alle professionalità tecniche nello svolgimento del loro lavoro. Attualmente la costruzione burocratica, ingigantita, del ministero peserà come un macigno sul funzionamento e mortificherà sempre di più gli istituti e le strutture scientifiche sul territorio. Per il settore delle biblioteche (ed archivi) è vero che si è ottenuto, nel decreto di riforma del ministero, di istituire il dipartimento apposito (e ciò è avvenuto a seguito dei pareri favorevoli delle commissioni parlamentari e delle richieste del mondo della cultura) per evitare che biblioteche ed archivi andassero sommersi nell'unico dipartimento dei beni culturali, ma il rischio d'essere marginali, per i due settori è rimasto sempre in agguato e si manifesta ora di nuovo nel regolamento.

Già la denominazione assegnata nel decreto 3/2004, quella cioè di "dipartimento per i beni archivistici e librari" (mentre l'altro dipartimento è intitolato ai "beni culturali e paesaggistici"), fa nascere qualche dubbio: ma i beni archivistici e librari sono o non sono anch'essi beni culturali? Dubbio che il regolamento non ha risolto. Era sicuramente più corretto definire tutti i beni come beni culturali e poi differenziarli in storico artistici, architettonici..., come è stato fatto nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41). Ma questa, che potrebbe apparire in fondo una questione marginale, mette tuttavia in luce un atteggiamento costante degli organi politici e legislativi del ministero: quando trattano di beni librari e biblioteche sembrano ispirati sempre o dalla fretta o dal disinteresse.

Non possono essere perciò che una magra consolazione le parole del ministro Urbani, nell'audizione sul decreto alla Commissione cultura del Senato, quando, in risposta alle osservazioni dell'opposizione sul rischio di una funzione minore per archivi e biblioteche, ha detto che tale rischio non riguarda il settore delle biblioteche, «atteso il prestigio internazionale di queste ultime» (vedi resoconto parlamentare). Come questo prestigio internazionale possa essere mantenuto, grazie al regolamento di organizzazione del ministero, non è facile comprendere dal momento che il settore dei beni librari e delle biblioteche è davvero debole presenza in questo regolamento, che non va mai oltre un livello generale e generico di riferimento al settore. Sembra quindi, a leggere l'articolato, che non sia emersa la necessità di conoscere in modo approfondito le specificità e i compiti che, a livello nazionale, dovrebbero essere posti in evidenza nel delineare l'organizzazione del ministero. Penso ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, inseriti la prima volta in dritta finale nel decreto 368/1998, dopo una battaglia delle associazioni professionali, fatta nella speranza di sviluppare intorno a questi servizi una più ampia trattazione nei regolamenti successivi. Speranza che finora è andata delusa.

Si trattava in sostanza di definire e far emergere i compiti e le funzioni delle biblioteche, in particolare delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma in relazione all'esigenza, ormai matura nel settore, di istituire piuttosto una Biblioteca italiana nazionale, articolando tra le due esistenti i compiti che sono propri di tutte le biblioteche nazionali nel mondo, per raggiungere finalmente una gestione più efficiente ed adeguata ai tempi di grande sviluppo tecnologico che stiamo vivendo. Riassumo i compiti più volte ricordati e noti ormai anche ai non addetti

ai lavori e che sono oggetto di esame attento nelle legislazioni di altri paesi europei (ad esempio in Francia): raccogliere e conservare nel tempo l'archivio della produzione editoriale nazionale mediante la legge del deposito legale.

Per produzione editoriale si intende attualmente la produzione di opere su una molteplicità di supporti, che va oltre i libri e comprende anche i prodotti digitali *offline* e *online*, con delicati problemi da risolvere per la loro raccolta e conservazione soprattutto per i prodotti diffusi soltanto in rete (Internet); produrre strumenti bibliografici adeguati a descrivere e far conoscere rapidamente e correttamente le opere dell'archivio nazionale, mediante soprattutto la pubblicazione e diffusione della bibliografia nazionale e di altre forme di documentazione; organizzare e potenziare i servizi al pubblico a livello nazionale assicurando la più ampia circolazione delle informazioni e l'agevole accesso alle opere, qualsiasi sia il loro supporto;

gestire la normativa del diritto d'autore (applicazione e monitoraggio delle direttive europee in particolare), soprattutto per le opere digitali, ispirando l'azione a criteri di giusto equilibrio tra gli interessi del pubblico (degli utenti) e quelli degli autori, editori e produttori.

Nel regolamento non appare però alcun disegno di una possibile futura organizzazione delle strutture nazionali deputate a tali servizi, anche soltanto per nominarle e rinviarne poi la trattazione definitiva ai successivi regolamenti di secondo o terzo livello. Il problema delle due biblioteche nazionali centrali e dell'articolazione dei loro compiti, anche in rapporto all'Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU), resta insoluto dal 1976, dai tempi del ministero Spadolini. Nel regolamento, è vero, sono attribuiti alla direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, «i servizi bibliografici e bibliotecari nazionali», ma questi continuano, dal decreto 368/98, a essere citati come una sorta di formula magica, che rischia però di rimanere una scatola vuota. Inoltre, con molta leggerezza, a mio parere, è stato affrontato nel regolamento il ruolo degli istituti centrali creando tra questi una non giustificata discriminazione. È da osservare che agli istituti centrali, tutti indistintamente, sono confermati, nel decreto 3/2004 che ha rinnovato il ministero, i compiti già previsti nel d.P.R. 805/75, dove in particolare sono evidenziati i compiti comuni di ricerca, nel campo della catalogazione e conservazione, possibilmente da svolgere concordemente.

Inoltre, all'Istituto centrale per la patologia del libro e all'Istituto centrale del restauro è stata data, con il decreto 368/98, la

possibilità di istituire scuole di alta formazione e di studio (per le quali per altro non si è ancora arrivati ad una definitiva regolamentazione).

Su questa base normativa è ora intervenuto il regolamento che ha posto nell'ambito del dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione gli istituti centrali del restauro, dell'opificio delle pietre dure, della patologia del libro, del catalogo e documentazione. La motivazione indicata nel testo è la seguente: perché questi istituti hanno «funzioni di alta formazione e ricerca». Questa scelta presenta, a mio parere, dei rischi che vanno valutati: può voler dire che, se questi sono gli istituti che fanno ricerca, gli altri possono essere automaticamente declassati, perché molto disinvoltamente si è deciso che essi non svolgono compiti di ricerca, nonostante il richiamo al d.P.R. 805/75. Per ora comunque questa scelta riguarda soprattutto l'ICCU, visto che l'Istituto centrale per gli archivi deve ancora nascere. I due istituti non sono neanche nominati in questo regolamento e dovranno quindi attendere quelli successivi per conoscere la loro sorte.

Una riflessione maggiore è a mio parere necessaria per mettere a confronto opinioni diverse e motivate (vale la pena ricordare, ad esempio, che non a caso l'ICCU figura da molti anni nel rilevamento degli istituti di ricerca svolto ogni anno dal CNR e dall'ISTAT).

Il dibattito dovrebbe pertanto aprirsi non solo tra i bibliotecari, dei quali comunque mi piacerebbe sentire chiara e forte la voce, per discutere sull'opportunità o meno di separare gli istituti centrali, o sull'ipotesi, preferita da alcuni, di tenere l'ICCU e il costituendo Istituto centrale per gli archivi ancorati al settore specifico. In questo caso dovrebbero afferire al Dipartimento per i beni archivistici e librari, privilegiando il rapporto di scambio e di arricchimento che verrebbe loro da uno stretto legame con archivi e biblioteche.

Infine, altro argomento non meno importante, sul quale far sentire la nostra voce, è quello della necessità, sia che gli istituti siano uniti o separati, di confermare e rafforzare l'autonomia della quale già godono e di meglio evidenziare i compiti di studio, di ricerca nelle specifiche materie di competenza, compiti che vanno a tutto vantaggio dell'intera opera di diffusione di standard e di linee di indirizzo spettante al ministero.

Un altro problema emerge per le biblioteche: poiché il coordinamento sul territorio è anche una necessità per le biblioteche pubbliche statali per i molteplici programmi di cooperazione ed accordi esistenti e futuri con le Regioni e gli altri enti ed istituzioni territoriali, resta il dubbio se questa funzione possa essere compresa nell'ambito dei compiti dei comitati regionali di coordinamento o debba essere ricondotta al direttore generale di settore o al capo dipartimento. I comitati regionali, a leggere l'articolato, esprimono pareri a richiesta del direttore regionale su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali ed è quindi più probabile che possano intervenire solo su tematiche

intersettoriali e su progetti comuni riferiti alle diverse tipologie di beni culturali.

Gli altri motivi di preoccupazione, se si guarda alla costruzione piramidale del ministero, sono di carattere generale e accomunano le biblioteche agli altri settori: solo alla prova dei fatti potremo vedere l'esito dell'appesantimento gerarchico con il quale tutte le strutture tecnico-scientifiche dovranno fare i conti. Il rischio naturalmente è quello di peggiorare in lentezza, in difficoltà e in ostacoli il lavoro quotidiano. I livelli gerarchicamente sovraordinati ai quali riferirsi sono, come abbiamo visto aumentati: il direttore generale, il direttore generale di staff, il capo dipartimento. C'è anche il pericolo che competenze ed attività di questi organismi entrino in conflitto tra loro con conseguenze sempre più dannose per il funzionamento complessivo dell'amministrazione. Nessuno più, mi sembra, conservi il ricordo lontano della struttura agile e prevalentemente tecnica che si immaginava per il ministero, al momento della sua prima istituzione con il d.P.R. 805/75, voluto da Spadolini.

Infine, a dimostrazione che tutti i punti di riferimento tecnici stanno per venire meno con questo regolamento, è significativa l'operazione condotta sul Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e soprattutto sui comitati tecnico scientifici: sono state ridotte nel numero le presenze tecniche, prevalgono i membri designati sugli eletti, i pareri in massima parte sono espressi solo e se c'è la richiesta del ministro o dei capi dipartimento, alle riunioni dei comitati partecipano i capi di dipartimento, i direttori generali, i direttori regionali. Chi altro ancora è necessario per far sentire più "liberi" di esprimersi i membri dei comitati?

Si prefigurano, quindi, veri e propri consigli del re.

Cosa fare per l'immediato: non credo sia possibile ottenere cambiamenti di rilievo, ma è possibile tenere desta l'attenzione e monitorare le situazioni che si determineranno con questa riforma. Il lavoro significativo deve svolgersi parallelamente e deve condurre alla costruzione, da qui a due anni, di una proposta significativa di modifica della gestione dei beni culturali, proposta di alto valore culturale, che deve essere condivisa non solo dagli addetti ai lavori, ma deve raggiungere e convincere soprattutto le forze politiche, le forze sindacali, gli ambienti della cultura, e i cittadini di questo nostro paese. Alcuni segnali positivi già da qualche tempo dovrebbero farci ben sperare: appare infatti una maggiore consapevolezza sulle esigenze del patrimonio culturale pubblico ed un'attenzione non superficiale è rivolta da larghi strati dell'opinione pubblica ai problemi della tutela e dell'organizzazione dei beni culturali.

✉ a.mandillo@iccu.sbn.it

biblioteca provinciale "G. D'Annunzio"

Biblioteche provinciali e archivi: la sezione locale e la memoria del territorio

Pescara, 23-24 settembre 2004

23 settembre, ore 16-19.30

Saluto del Presidente della Provincia di Pescara

Isabella Orefice – Miriam Scarabò,
Biblioteca e archivio della memoria
Emanuela Impiccini – Tiziana Morgese,
L'indicizzazione semantica nella sezione locale tra Soggettario e GRIS

Paola Tascini, *L'archivio come garante della conservazione della memoria*
Maria Carla Sotgiu, *Le memorie locali nelle politiche dell'Unione Europea*

Antonio Dentoni, *Guida ai fondi archivistici locali nelle biblioteche: un progetto*

Claudio Leombroni, *Biblioteche provinciali e comunità locali: politiche in ambito culturale*

Tavola rotonda su **Archivi statali e biblioteche provinciali e consorziali: i documenti locali e la valorizzazione del territorio**

Coordina **Claudio Leombroni**

partecipano:

Vittoria Bonani, Francesco Lullo, Giambattista Sguario, Diana Toccafondi

Dibattito

24 settembre, ore 9.30-13.30

Alberto Petrucciani *La biblioteca pubblica tra globale e locale*

Tavola rotonda su **La sezione locale delle biblioteche provinciali: l'humus della cultura del territorio**

Coordina **Alberto Petrucciani**

partecipano:

Esther Grandesso, Vincenzo Lombardi, Luigi Ponziani, Francesco Arganese

Giuliana Zagra, *Società e vita culturale del territorio nelle biblioteche d'autore*
Dario D'Alessandro, *Il DNA delle biblioteche provinciali: i fondi locali*
Rino Pensato, *Le risorse documentali locali in ambito digitale*

Tavola rotonda su **Le esperienze di digitalizzazione dei fondi locali nelle biblioteche e negli archivi**

Coordina **Rino Pensato**

partecipano:

Elpidia Marimpetri, Alessandro Sardelli, Enrico Sorrentino, Valeria Trevisan

Lunch e chiusura dei lavori

bibliotecario di ente locale: la speranza è l'ultima a morire a proposito del nuovo CCNL

nerio agostini

Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori di ente locale è entrato in vigore a gennaio 2004, con due anni di ritardo. Quali novità per i bibliotecari?

Il 23 gennaio 2004 è entrato in vigore, con ben due anni ritardo, il nuovo CCNL del personale delle regioni e delle autonomie locali¹. Le novità sono tante e interessanti sia sul piano economico che normativo. Tra queste vale la pena ricordare quelle che possono interessare più direttamente il bibliotecario e la sua professione:

- l'istituzione della Commissione paritetica per il riconoscimento del profilo professionale²
- l'applicazione nei processi di esternalizzazione³
- la gestione del personale utilizzato in convenzione e nelle Unioni dei Comuni⁴
- il riconoscimento dell'alta professionalità (in cui si può mettere in gioco l'iscrizione all'albo professionale)⁵
- la posizione organizzativa agli apicali⁶
- la posizione organizzativa al tempo parziale⁷
- il premio incentivante la produttività legato agli obiettivi Peg⁸
- l'attivazione delle commissioni paritetiche locali sul *mobbing*⁹
- il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni¹⁰
- la forte riconferma circa la competenza dirigenziale con «atti comuni propri del privato datore di lavoro» sulla gestione del personale compresa la definizione dei profili professionali¹¹.


A proposito dei profili professionali forte è stata la delusione per il mancato inserimento del "bibliotecario" tra i profili riconosciuti e da riconoscere nell'ambito del nuovo Ordinamento professionale; profilo che avrebbe dovuto essere riportato a titolo indicativo tra quelli da riconoscere negli enti locali nell'ambito dei servizi strutturati. La speranza era legata all'accordo del 5 ottobre 2001 in cui era stato assunto l'impegno, con l'apposito articolo 24¹² che aveva recepito le pressioni e gli interventi dell'Osservatorio lavoro AIB, di trattare l'argomento in sede di rinnovo contrattuale nazionale per il periodo 2002-2005. Il nuovo contratto invece, nell'art. 12¹³, rinvia il tutto (e questo non sarebbe il male) ad una apposita Commissione paritetica nazionale che deve già farsi carico di tanti altri argomenti.

La situazione di compromesso e rinvio era accettabile se non fosse dalla lettura attenta del testo sono sorti forti dubbi sulle reali intenzioni sottese all'accordo nazionale, dato che l'articolo citato riportava un vago aggancio per il riconoscimento del profilo professionale riferito agli addetti alla comunicazione ed alla informazione. È molto probabile che tale frase si riferisse come riferimento originario solo a coloro che operano negli uffici informazione e comunicazione (ad esempio, URP o Staff degli amministratori) e che di conseguenza il bibliotecario passasse nel dimenticatoio o in retrovia.

Con questa preoccupazione l'Osservatorio lavoro si è mosso per evitare tale pericolo ed operativamente si è attivato per:

- la presentazione da parte dei bibliotecari delle mozioni in tutte le assemblee; sindacali territoriali indette a fine 2003 per l'approvazione dell'ipotesi contrattuale
- la richiesta dei Presidenti delle sezioni regionali AIB ai rappresentanti sindacali territoriali di farsi carico del problema;
- l'adozione di un o.d.g. in sede di assemblea nazionale unitaria dei delegati sindacali che partendo dalle mozioni di base impegnasse il sindacato nazionale ad assumere impegni concreti per il riconoscimento del profilo professionale di bibliotecario almeno in sede di Commissione paritetica.

Il percorso è stato completato con lettere circostanziate di richiesta di impegno e di



biblioteca comunale di terracina

dichiarata disponibilità alla collaborazione dell'AIB a firma della presidente Miriam Scarabò.

Ora la Commissione è stata attivata ed ha iniziato i suoi lavori. L'Osservatorio lavoro si trova ancora una volta a svolgere un ruolo di sorveglianza, pressione e collaborazione fornendo anche riferimenti e materiali, per quanto possibile, con i componenti di parte sindacale della Commissione affinché l'occasione sia proficua.

Ai margini della tormentata vicenda va anche fatta un'altra considerazione che ci viene sempre posta all'attenzione da parte del sindacato nazionale: dal punto di vista pratico il CCNL sin dal 1° aprile 1999 prevede la possibilità di individuare, e quindi l'autonomia all'ente locale di farlo, nell'ambito della «dotazione organica» tutti i «profili professionali necessari» per l'erogazione dei servizi a prescindere o in aggiunta a quanto riportato a titolo "esemplificativo" negli allegati del contratto nazionale.

La nostra convinta insistenza a voler ottenere l'indicazione del profilo nell'articolo del CCNL è, purtroppo, giustificata da quanto avvenuto a nostro danno in questi anni e dalla presa d'atto della dimostrata incapacità e non autonomia della Dirigenza degli enti locali a gestire le risorse umane con «atti propri del datore di lavoro». I profili professionali non devono essere oggetto di contrattazione e tantomeno oggetto di indirizzo politico degli amministratori. Quando ciò avviene, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, gli atti conseguenti che sono accordi sindacali o deliberazioni, sono "non legittimi" e quindi "nulli".

La norma prevede:

- 1) atto dirigenziale con i poteri del privato datore di lavoro;
- 2) nullità di altri atti;
- 3) concertazione eventuale;


Ciò è stato evidenziato dalle varie relazioni della Corte dei conti al Parlamento e dall'ARAN, la quale ha pubblicato i dati consuntivi su questo argomento (vedi grafico) ed altri importanti aspetti, dell'applicazione del contratto 1998-2001 come grido di allarme rivolto agli addetti ai lavori perché si rientri nella legalità gestionale.

Analoga considerazione vale per altri istituti contrattuali (formazione, valutazione, progressioni economiche e di carriera, incentivazioni, ecc.) che riguardano la nostra professione e l'erogazione del servizio di biblioteca di pubblica lettura.

L'Osservatorio lavoro Comparto Enti locali continuerà quindi a dare tutte le informazioni possibili sulle ricadute contrattuali e normative sul bibliotecario dipendente di ente locale sia attraverso risposte ai quesiti posti via e-mail sui singoli casi e singole problematiche in cui i soci si vengono a trovare sia tenendo seminari informativi che le singole Sezioni regionali AIB stanno organizzando sul territorio.

✉ nerioago@libero.it

atti utilizzati per determinare i profili professionali nei comuni



1. Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81)

2. Art. 12 del CCNL, *ibidem*.

3. Art. 1 del CCNL, *ibidem*.

4. Art. 13-14 del CCNL, *ibidem*.

5. Art. 10 del CCNL, *ibidem*.

6. Art. 15 del CCNL, *ibidem*.

7. Art. 11 del CCNL, *ibidem*.

8. Art. 37 del CCNL, *ibidem*.

9. Art. 8 del CCNL, *ibidem*.

10. Allegato al CCNL, *ibidem*.

11. Art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 richiamato nelle Dichiarazioni congiunte n. 1 e 2 del CCNL, *ibidem*.

12. Art. 24 - disposizione programmatica dell'accordo contrattuale nazionale siglato il 5.10.2001 per il biennio contrattuale 2000/2001 [omissis]

1. In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:

- a) riesaminate le declaratorie di categoria;
- b) individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.).

c) [omissis]

13. Art. 12 del CCNL già citato recita: «Al fine di promuovere, nell'ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi

di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in particolare devono:

- ricomporre i processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l'istituzione di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti per l'accesso all'impiego;
- dare attuazione ai contenuti dell'art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello stato civile e dell'anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed alla informazione;
- perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3;
- rivisitare i profili professionali alla luce di nuove competenze e professionalità».

Associazione italiana biblioteche
Associazione nazionale archivistica italiana
Centro di fotoreproduzione, legatoria, restauro degli archivi di Stato
Istituto centrale per la patologia del libro
Regione Emilia-Romagna
Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
Soprintendenza per i beni librari e documentari

Conservare il Novecento: la fotografia specchio del secolo

Convegno nazionale
Ferrara, Salone internazionale dell'arte
del restauro e della conservazione
dei beni culturali e ambientali
4 aprile 2003

Atti
a cura di Giuliana Zagra



Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche

edizione italiana
a cura della
Commissione nazionale
Biblioteche scolastiche dell'AIB



coordinamento
e revisione di
Luisa Marquardt
Paolo Odasso



Associazione italiana biblioteche

1

Rapporto sulle biblioteche italiane 2001 2003



Associazione italiana biblioteche

Linee guida sui requisiti di qualificazione dei gestori in esterno di attività dei servizi bibliotecari

a cura
dell'Osservatorio lavoro

testi di
Nerio Agostini
Beatrice Bargagna
Piera Franca Colarusso
Fabrizio Melchioni
Marzia Miele
Fausto Rosa
Ivana Truccolo
Loredana Vaccani



edizioni AIB

speciale deposito legale

a cura della
Commissione nazionale
Biblioteche e servizi nazionali



Il fatto è che noi bibliotecari e archivisti, e solo noi, siamo responsabili di qualcosa che ciascuno ora dà per scontato: che ogni generazione conoscerà più delle generazioni precedenti

Michael Gorman

aspettando il regolamento

La riforma della legislazione sul deposito obbligatorio, risalente al 1939, veniva invocata dai bibliotecari italiani già a partire dal dopoguerra – *Una legge da rifare* è il titolo di un intervento del 1946! (G. Cecchini, in «Mondo grafico»). La recente approvazione della legge 106/2004 lascia spazio però ad ampi margini di delusione, poiché il testo originariamente proposto e sostenuto dall'AIB, come illustra Anna Maria Mandillo nel primo dei contributi che seguono, è stato sostanzialmente stravolto, e al momento dell'approvazione, che ha trovato concordi maggioranza e opposizione, è risultato assolutamente generico. Così, poiché il deposito legale ne è il presupposto, la possibilità di raccogliere, documentare, preservare in modo efficace quella produzione editoriale corrente che, in tutte le sue forme, andrà a costituire la nostra *eredità culturale*, si gioca ora tutta sul regolamento di prossima emanazione: questo dovrà entrare nel merito dei criteri specifici e delle modalità di deposito, ma anche precisare il quadro delle molteplici istituzioni di riferimento e delle loro modalità d'interazione e cooperazione.

Per questi motivi, attraverso «AIB notizie», abbiamo voluto "fare il punto" sulla questione, dando voce ad alcuni dei principali soggetti interessati dalla riforma, e passando in rassegna i problemi legati ad alcune tipologie di documenti. Abbiamo rivolto alcune domande ai direttori delle due biblioteche nazionali centrali, gli unici istituti depositari espressamente citati dalla legge 106/2004: la sfida che l'occasione presenta loro è riuscire a diventare fulcro di un *sistema*, che potrebbe avviarsi a configurare l'auspicata Biblioteca nazionale italiana, ed operare in sinergia reciproca e in collaborazione con altre istituzioni, evitando duplicazioni inutili e costose. La reintroduzione della Commissione per il deposito legale prevista nel testo dell'AIB è il presupposto essenziale perché tale collaborazione possa concretamente prendere avvio; va ricor-

dato, per limitarsi ad un solo esempio, che nel testo dell'AIB essa prevedeva la presenza di «un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura», offrendo quindi uno spazio istituzionale all'aspettativa di un coinvolgimento effettivo da parte delle Regioni, qui di seguito espressa nell'intervento di Rosaria Campioni.

La nuova legge introduce infatti un elemento potenzialmente suscettibile di sviluppi grandemente innovativi, quando parla di «archivio nazionale e regionale della produzione editoriale». Qui il salto di qualità, a nostro giudizio, sarebbe arrivare a delineare un'articolazione degli istituti depositari e dei loro compiti non più, per così dire, "a mosaico" – una moltitudine di tasselli il cui disegno si ricomponesse quasi identico a quello offerto dalla collezione di livello nazionale; bensì *su vari livelli*, a comporre insieme di documenti omogenei (per afferenza territoriale o per tipologia), anche caratterizzati da un discreto margine di sovrapposizione con la raccolta di livello superiore, ma di questa verosimilmente più completi in quanto più capillarmente raccolti e documentati. Il rischio, d'altra parte, è che s'intervenga sulla *mappa* (e soltanto su quella) delle biblioteche attualmente de-

positarie della cosiddetta "terza copia", senza riguardo alla continuità delle loro raccolte; noi siamo convinti invece che le eventuali innovazioni non potranno prescindere da un'attenta ricognizione di queste biblioteche, che ne accerti la vocazione nel momento in cui, è bene ricordarlo, esplicitando una funzione di "archivio regionale", la legge le investe di nuove e sia pur condivise responsabilità. A questo proposito la CNBSN ha richiesto la collaborazione dei Presidenti regionali AIB (e coglie l'occasione per allargare la richiesta a quanti volessero inviarci dati e spunti di riflessione) per avviare un'indagine conoscitiva che permetta di registrare la fisionomia attuale di queste biblioteche, a supporto, ove risultasse necessario, di una precisazione e valorizzazione del loro ruolo nel nuovo contesto. Un ulteriore rischio, se non si perverrà nelle sedi opportune ad un'attenta definizione dei *ruoli* e dei *livelli* (nel senso sopra indicato), potrebbe essere l'interruzione di quelle collezioni di "materiale minore" finora alimentate dal prodotto dell'editoria non commerciale, per il tramite dei tipografi in quanto soggetti obbligati al deposito: meno appariscenti, ma non meno importanti tasselli della medesima memoria storica e culturale rappresentata nelle collezioni percepite come "maggiori".

Alcuni dei contributi che presentiamo puntualizzano come le istituzioni depositarie, secondo il moderno concetto di deposito, siano tenute ad offrire un corrispettivo in termini di servizi: lo riconosce anche la "lettera aperta" dei bibliotecari della Centrale giuridica (comunque ben rappresentativa delle criticità conseguenti l'eventuale abrogazione del deposito, per qualunque istituto che finora a vario titolo ne abbia fruito). E riguardo ai servizi bibliografici, pur mentre la BNI felicemente implementa le sue serie, dobbiamo prendere atto della mancanza a tutt'oggi nel nostro paese di una bibliografia nazionale delle pubblicazioni ufficiali: pubblicazioni considerate dalla nuova legge in modo ancora insoddisfacente, ci pare, e per le quali raccolta e documentazione esaustive sono assai difficili da immaginare centralizzate e totalmente a carico delle biblioteche nazionali e/o parlamentari, se non altro guardando alla produzione ormai ingentissima degli enti locali.

Subito dopo l'approvazione della l. 106/2004 però sono stati i "documenti diffusi tramite rete informatica" (art. 4, lettera r) della l. 106/2004) a suscitare i maggiori interrogativi. Per questo ci è sembrata opportuna la presentazione in questa sede del documento redatto dal Gruppo AIB Biblioteche digitali: esso esprime una posizione autorevole – non a caso, ci sembra, la sua pubblicazione in AIB-WEB ha coinciso con l'abbandono dei toni più ingiustificatamente allarmistici e riduttivi del dibattito che era in corso sulla stampa quotidiana e in AIB-CUR; ma soprattutto, ai nostri fini immediati, esso evidenzia quanto sia essenziale prevedere la parteci-

pazione degli esperti alla stesura del futuro regolamento. Al momento l'aspetto tecnico relativo all'acquisizione di questi documenti sembra il meno problematico, mentre restano da sciogliere i nodi dell'articolazione delle competenze e delle modalità di conservazione al fine di assicurare la leggibilità nel tempo dei documenti raccolti. Non meno complessi, anche se ancora legati alla realtà materiale più che a quella virtuale, si profilano i problemi legati al deposito legale e all'archivio degli audiovisivi, quali risultano dall'esposizione di Marzia Miele: anche per questa tipologia è auspicabile il coinvolgimento diretto di coloro che già da tempo lavorano alla registrazione della nostra memoria collettiva in un settore che ha conosciuto negli ultimi anni un'evoluzione ed un incremento senza pari.

Infine, l'introduzione del deposito a richiesta per il CNR (art. 6, c.3 della l. 106/2004) è presentato da Enzo Casolino come una soluzione soddisfacente, specie considerando che con l'entrata in vigore della legge esso potrà essere esteso alle pubblicazioni elettroniche. Anche in questo settore sarà fondamentale individuare i modi e gli spazi della cooperazione, proprio mentre nella comunità scientifica si discute intorno al progetto di una "Biblioteca digitale italiana della scienza e della tecnica".

Mentre ringraziamo tutti coloro che hanno aderito tempestivamente al nostro invito, ci resta il rammarico di non essere riusciti, anche per mancanza di tempo e di spazio, a riunire le voci di *tutti* i soggetti effettivamente interessati dalla riforma; ma contiamo che la riflessione prosegua, e stiamo organizzando un incontro su questo tema nell'ambito di Bibliocom 2004. Stando al testo della legge, il regolamento dovrebbe essere varato entro il 12 novembre di quest'anno: non ci auguriamo certo un regolamento varato frettolosamente, anzi, data la delicatezza delle questioni aperte sarebbe forse opportuna una proroga di questa data ormai davvero incombente; ma neppure vorremmo che la scadenza venisse fatta scivolare in avanti indefinitamente, eludendo la risoluzione dei problemi e deludendo per l'ennesima volta le aspettative di quanti operano nelle biblioteche.

La Commissione nazionale
Biblioteche e servizi nazionali
Isolina Baldi, Luciano Carcereri,
Gloria Cirocchi, Marzia Miele,
Paola Puglisi, con la collaborazione
di Valeria Boscolo e Anna Maria Mandillo

✉ cnbsn@aib.it

Il sistema vigente – che resterà tale fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 della l. 106/2004 – si basa sulla l. 2-2-1939, n. 374 e sul relativo regolamento (R.D. 12-12-1940, n. e052), come modificati dal D.l. 31-8-1945, n. 660, che ridusse le copie di «qualsivoglia stampato o pubblicazione» da otto a cinque, e sostituì le prefetture ai provveditorati agli studi. Completano il quadro le norme riferite a settori specifici (pubblicazioni scientifiche, musica, cinematografia) qui di seguito richiamate nei contributi di Casolino, Castagna, Miele; e l'art. 73 del d.P.R. 11-7-1980, n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria (rilascio del titolo di dottore di ricerca subordinato al deposito di una copia della tesi di dottorato presso ognuna delle due biblioteche nazionali centrali, che devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni).

La 374/1939 prevede che quattro dei cinque esemplari vengano inviati dagli stampatori alla locale prefettura, e uno alla procura; quest'ultimo viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, che trattiene le pubblicazioni di argomento giuridico e destina le altre variamente, in base a convenzioni con altre biblioteche (tra le quali sono ad esempio la Biblioteca di archeologia e storia dell'arte e la Medica statale). Le prefetture inoltrano le altre quattro copie alle due nazionali centrali, alla Presidenza del Consiglio (che la trasmette successivamente alla BNCR), alla biblioteca designata nell'ambito della provincia: è questa la cosiddetta *terza copia*.

L'intermediazione di prefetture e procure, pesante lascito delle originarie finalità anche censorie del deposito, comporta gravi ritardi nell'arrivo delle pubblicazioni nonché talvolta smarrimenti delle stesse lungo il percorso, senza rimediare peraltro ai casi di evasione: anche i reclami infatti dovrebbero passare per le prefetture, che però non hanno alcun interesse a svolgere questo compito con sollecitudine. D'altra parte, l'obbligo agli stampatori era universale quanto al tipo di materiale, ed ha consentito finora anche l'acquisizione di pubblicazioni non commerciali (materiale minore, letteratura grigia), di rilevante interesse storico-documentario. Infine, le disposizioni del 1945 si riferivano come ovvio esclusivamente all'editoria tradizionale, e ciò ha significato la perdita ai fini della conservazione di gran parte dell'editoria multimediale e poi elettronica prodotta fino ad oggi.

il difficile percorso della nuova legge sul deposito legale

anna maria mandillo

Con la legge n.106 del 15 aprile 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile sono state rinnovate le disposizioni sul deposito legale, dopo 65 anni di vigenza della precedente normativa. Questa legge ha posto fine ad una lunga attesa del mondo bibliotecario, che ha molte volte richiesto, in un arco di tempo di circa quaranta anni, agli amministratori ed alle forze politiche l'elaborazione di una nuova normativa che consentisse il rinnovamento della legge n. 374 del 1939, modificata in parte dal decreto luogotenenziale n. 660 del 1945.

L'esigenza del rinnovamento della legge è maturata, come in molti altri paesi, di pari passo con lo sviluppo della produzione editoriale e di una maggiore consapevolezza, soprattutto da parte dei bibliotecari, delle finalità del deposito legale non più connesse al controllo della stampa, ma soltanto ad esigenze culturali.

In tutte le leggi specifiche sulla materia, emanate o rinnovate in tempi più o meno recenti, c'è una sostanziale convergenza sugli obiettivi da raggiungere: la costituzione dell'archivio della produzione editoriale nazionale, la documentazione dell'archivio mediante la bibliografia nazionale ed altri strumenti bibliografici, l'organizzazione di servizi di informazione e di accesso alle opere. In Italia, l'analisi degli aspetti critici ed anacronistici della legge del '39 da parte dell'Associazione italiana biblioteche e di alcune forze politiche ha fatto nascere, a partire dagli anni Sessanta, diversi tentativi di modifica tradotti in disegni di legge, sia di iniziativa parlamentare, sia governativa, che non sono però mai giunti all'approvazione finale.

Anche all'origine della legge attuale (l. 106/2004) c'è una proposta dell'Associazione italiana biblioteche elaborata nel 2001. Tale proposta è stata presentata dalla Direzione generale per i beni librari, che si è fatta interprete delle esigenze di rinnovamento della materia, all'Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali affinché questo potesse promuovere la presentazione alle Camere di un progetto di legge in materia di iniziativa governativa.

Questa proposta, già illustrata nella giornata di studio sull'argomento promossa nel 2002 dall'Associazione Bianchi Bandinelli (Cfr. Anna Maria Mandillo, *La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche*, «AIB notizie», n. 3, 2002), tentava di portare a sintesi anni di dibattito sulle finalità del deposito e sulle sue modalità di gestione, articolando le norme in uno schema più adeguato alla realtà odierna, soprattutto per quanto riguarda i soggetti obbligati al deposito, gli istituti depositari, le tipologie dei prodotti editoriali da depositare, ivi comprese le opere diffuse su supporto digitale e tramite rete informatica, le modalità di gestione.

Ma, rispetto alla proposta iniziale, il disegno di legge di iniziativa governativa è stato ampiamente modificato, privando il testo di alcune parti fondamentali, la cui trattazione è stata rinviata, per decisione dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali, ad un regolamento di secondo livello.

Sia al Senato che alla Camera dei Deputati, tuttavia, la proposta dell'AIB è stata presentata senza modifiche dal gruppo DS-Ulivo, ma non è stata trattata assieme al disegno di legge governativo in un testo unificato.

Come testo di base, è stato scelto solo il testo governativo e quello dei parlamentari dell'opposizione è stato considerato tra gli emendamenti.

L'esame del disegno di legge si è svolto con alterne vicende per circa due anni: dopo un primo esame da parte delle Commissioni cultura del Senato e della Camera dei Deputati è stato rinviato all'Aula perché il mancato accordo tra maggioranza ed opposizione, all'interno delle Commissioni, non ha consentito di mantenere alle stesse l'assegnazione in sede deliberante. In seguito, dopo un'operazione di mediazione politica, condotta tra i membri della Commissione cultura del Senato, il provvedimento è stato riesaminato ed approvato definitivamente nelle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, il 31 marzo 2004, con l'accoglimento di alcuni emendamenti dell'opposizione.

Il risultato finale, ora legge dello Stato, risente delle "ricuciture" e presenta, inevitabilmente, alcuni aspetti critici e alcune carenze. La legge delude in larga parte le attese del settore biblioteche e si temono notevoli difficoltà di gestione in sede applicativa. Tutti i soggetti coinvolti nel deposito legale - biblioteche, editori, produttori, utenti - avrebbero forse voluto, dopo la lunga attesa di rinnovamento della legge, che i temi e i problemi relativi al concreto funzionamento del deposito legale fossero trattati con un'attenzione maggiore.

La responsabilità dell'applicazione della nuova normativa si sposta di conseguenza sul regolamento di attuazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi entro metà novembre 2004. Questo regolamento resta attualmente l'unico strumento con il quale si può sperare ancora di tracciare uno schema normativo di funzionamento della complessa e delicata macchina del deposito legale, che sia realmente rispondente alle esigenze del settore.

Dal confronto tra la proposta iniziale dell'AIB, presentata dalla Direzione generale per i beni librari all'Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali ed il testo della legge attuale emergono differenze e punti critici che dovranno essere superati nella stesura del regolamento.

In particolare alcuni esempi valgono a chiarire la situazione determinatasi a seguito della promulgazione della legge 106/2004 e a evidenziare quali interventi correttivi dovranno essere attuati in fase di emanazione del regolamento.

Il primo riguarda l'individuazione degli istituti depositari in rapporto alle tipologie di documenti da conservare, elencate nell'articolo 4 della l.106/2004 ed al numero di copie delle pubblicazioni da richiedere agli editori. Nella legge 106/2004 si prescrive che tutti i documenti oggetto di deposito legale (tranne i film e le sceneggiature) debbano andare alle due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, nonché ad altri istituti che dovranno essere successivamente indicati. Si rende pertanto necessario ripristinare nel regolamento l'originario equilibrio della proposta AIB, che proponeva di formulare già a livello di legge e non di regolamento, il numero delle copie da assegnare a specifici istituti. Questo sulla base della logica di creare un archivio nazionale decentrato della produzione editoriale, secondo la quale questo sarebbe costituito, oltre che dai depositi delle due Biblioteche nazionali centrali, anche da quelli raccolti in istituti specializzati più idonei alla conservazione, al trattamento, alla fruizione di determinati materiali (ad esempio documenti sonori e video, documenti grafici, fotografie). Tale logica risponde anche all'esigenza di non appesantire ulteriormente con un deposito globale e con un conseguente aggravio di spese di funzionamento le due Biblioteche nazionali centrali.

Per quanto attiene i documenti digitali, sia su supporto fisico, sia diffusi su rete informatica, che sono ormai da considerare sullo stesso piano dei documenti cartacei tradizionali, il regolamento dovrà dimostrare di aver acquisito i risultati finora raggiunti nel dibattito internazionale sulle diverse possibilità di raccolta e conservazione sia dei diversi supporti, sia dei documenti accessibili in rete.

A tal proposito il documento elaborato dal Gruppo di studio dell'AIB sulle biblioteche digitali, qui di seguito riproposto, può essere un contributo tecnico utile da tener presente nel momento della stesura del regolamento. Questo tema è particolarmente importante se si vogliono attuare possibili e corrette forme di deposito anche di queste opere immateriali che costituiscono ormai parte della produzione editoriale del paese e meritano pertanto di essere conservate nella loro autenticità, per il presente e per il futuro.

Al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo si lega inevitabilmente la riflessione sulle risorse economiche necessarie a dare il via ad un pur iniziale progetto di archivio digitale.

Data la categorica affermazione all'art.1

della l.106/2004 che «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» per il deposito legale, le speranze sono poche, a meno che non si attinga a finanziamenti straordinari.

È vero, per altro, che l'affermazione si riferisce più probabilmente soltanto al divieto di concedere esenzioni delle spese postali agli editori al momento dell'invio dei loro prodotti alle biblioteche, esenzione inserita inizialmente nel testo della proposta di legge, e bocciata, durante l'iter parlamentare, dai pareri contrari delle Commissioni bilancio. Nella individuazione degli altri istituti depositari si presenterà, nel regolamento, particolarmente delicata la scelta della biblioteca regionale, alla quale deve arrivare la cosiddetta "terza copia", che costituirà l'archivio territoriale. Nella legge, a differenza della proposta dell'AIB, non è indicato questo deposito della "terza copia" e quindi dovrà essere il regolamento a garantire, per una più sicura conservazione, che ci sia un deposito legato al territorio. Il luogo e le biblioteche depositarie dovranno essere individuate in accordo con la Conferenza permanente Stato Regioni e potrebbero non essere più corrispondenti a quelle stabilite con i decreti ministeriali successivi alla legge 374/1939.

Il secondo punto importante è la ricomposizione, nel regolamento, dei compiti che la proposta AIB assegnava ad una Commissione permanente per il deposito legale. Si pensava a compiti di monitoraggio continuo su tutti gli aspetti del deposito legale: l'individuazione delle tipologie di documenti, con particolare attenzione ai documenti digitali in rete, la definizione di alcune tipologie di pubblicazioni, l'analisi

dell'evoluzione dei supporti, la scelta ed i criteri di esonero dal deposito, le modalità di acquisizione e gestione, soprattutto per i documenti digitali.

La Commissione, non prevista dalla legge attuale per preoccupazioni di ordine finanziario (per altro ingiustificate dal momento che, nella proposta dell'AIB, era prevista a costo zero) era pensata come un organo largamente rappresentativo: al suo interno dovevano coesistere componenti tecniche ed amministrative, pubbliche e private, ovvero tutti i soggetti interessati e partecipi alla gestione del deposito legale. La Commissione, nelle intenzioni dell'AIB, doveva essere un punto di riferimento sicuro per tutti i temi e problemi già emersi o futuri in questa materia. Questo regolamento potrebbe comunque prevederne di nuovo

l'istituzione, sotto forma di commissione ministeriale, da istituirsi con decreto.

Altra questione che la legge introduce e che avrà bisogno di ulteriori approfondimenti e precisazioni nel regolamento è quella del "deposito a richiesta" dei documenti dei quali sono responsabili gli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici. Si tratta in primo luogo delle pubblicazioni ufficiali, così come delle altre pubblicazioni dei medesimi soggetti istituzionali edite direttamente o con il loro contributo ed infine delle pubblicazioni inerenti la scienza e la tecnica. I destinatari di questa forma di deposito sono le biblioteche della Camera dei deputati, del Senato, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed infine la biblioteca centrale del Consiglio nazio-

nale delle ricerche. Già l'introduzione del "deposito a richiesta" è una novità nella legge italiana ed il regolamento dovrà definirne criteri e modalità, ma indubbiamente singolare è l'introduzione del meccanismo della richiesta per le pubblicazioni ufficiali, per le quali invece sarebbe più opportuno mantenere l'obbligatorietà ed evitare, soprattutto nelle biblioteche della Camera e del Senato, possibili interruzioni e lacune in raccolte di documenti che dovrebbero essere mantenute in depositi regolari e continui nel tempo e documentate in modo ottimale per garantire un agevole accesso. Nel regolamento pertanto, oltre alla necessità di definire le caratteristiche delle "pubblicazioni ufficiali", attingendo ai risultati del dibattito professionale in materia (Cfr. i lavori 2001 del gruppo di studio AIB, www.aib.it/aib/commiss/pubuff/pubuff.html), dovrà essere inserita anche una raccomandazione che impegni gli istituti depositari ad una costante e puntuale richiesta delle pubblicazioni ufficiali italiane.

Nella proposta AIB il "deposito a richiesta" era stato introdotto in particolare per la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche per consentirle di definire e delimitare l'ambito delle pubblicazioni di reale interesse scientifico e tecnico inerenti ai suoi compiti di biblioteca centrale per la ricerca.

Infine per quanto riguarda i controlli amministrativi e le sanzioni, operazioni necessarie per la garanzia della corretta applicazione della legge, il regolamento dovrà individuare con chiarezza quali procedure devono essere seguite nel caso di mancato deposito e quale organo debba essere preposto all'irrogazione delle sanzioni.



legge 15 aprile 2004, n.106

norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004

Art. 1. (Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).

Art. 2. (Finalità)

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

- alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3. (Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- il tipografo, ove manchi l'editore;
- il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

Art. 4. (Categorie di documenti destinati al

deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- libri;
- opuscoli;
- pubblicazioni periodiche;
- carte geografiche e topografiche;
- atlanti;
- grafica d'arte;
- video d'artista;
- manifesti;
- musica a stampa;
- microforme;
- documenti fotografici;
- documenti sonori e video;
- film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- documenti diffusi su supporto informatico;
- documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

Art. 5. (Numero di copie e soggetti depositari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

- i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
- gli strumenti di controllo;
- i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;

- speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
- h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.

Art. 6. (Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 7. (Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.

Art. 8. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:

- la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
- il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
- l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

quattro domande sul deposito legale

1 Il testo della nuova legge sul deposito legale enuncia alcuni principi di carattere generale, ma i contenuti effettivi, in termini di criteri e modalità del deposito, sono demandati al futuro regolamento di esecuzione. Come valuta questa impostazione?

2 Il testo elaborato dall'AIB, poi confluito nel disegno di legge presentato dall'opposizione, prevedeva una Commissione per il deposito legale della quale avrebbero fatto parte anche i direttori delle due biblioteche nazionali centrali. La Commissione avrebbe assicurato alla legge quella flessibilità necessaria per rispondere ad eventuali esigenze di aggiornamento (ad esempio in merito a tipologie specifiche di documenti), e avrebbe costituito un momento d'incontro di tutti i soggetti interessati, con ciò favorendone l'effettiva applicazione. Ritene che si possa in qualche modo, attraverso il regolamento, reintrodurre o compensare la funzione che avrebbe avuto la Commissione?

3 L'enunciato della legge, secondo cui il deposito legale è «diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale», introduce una potenziale innovazione di grande rilievo rispetto al meccanismo rappresentato finora dalla cosiddetta "terza copia". Potrebbe essere questa l'occasione per ricondurre ad una prospettiva di integrazione e di cooperazione un sistema bibliotecario che finora, nonostante un elevato grado di articolazione sul territorio, non ha affrontato in modo equilibrato la funzione di archivio? E c'è spazio a Suo parere per intervenire in proposito anche attraverso il regolamento?

4 In sede di elaborazione della legge, sembra che una delle preoccupazioni maggiori sia stata quella di non dar luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ma le biblioteche nazionali e gli altri istituti depositari che dovranno essere individuati con il regolamento potranno disporre di risorse adeguate a svolgere efficacemente la funzione di archivio, nonché a fornire qualificati servizi bibliografici?

rispondono i direttori delle biblioteche nazionali centrali



Osvaldo Avallone,
direttore della
Biblioteca nazionale
centrale di Roma

1 La pratica di scindere l'efficacia di una disposizione normativa in due distinti momenti, la legge istitutiva ed il regolamento di attuazione, pur essendo consolidata da tempo, ha ricevuto negli ultimi anni un impulso notevole e capita sempre più di rado di imbattersi in provvedimenti di per sé completi ed immediatamente efficaci. Non si può non considerare che tale prassi dilata di molto i tempi di attuazione delle disposizioni, anche se presenta il vantaggio di una maggiore precisione e completezza nell'individuazione delle prescrizioni da attuare. Devo dire che personalmente, pur nel sostanziale equilibrio tra vantaggi e svantaggi, ho sempre visto con insofferenza il meccanismo regolamentare ed i rinvii che esso comporta. Nel caso specifico invece devo ammettere che il meccanismo si rivela quanto mai opportuno, vista

la delicatezza della materia, l'annosa sofferenza che ne è derivata e la suscettibilità "politica" della parti in causa.

2 Confermo quanto ho detto in merito alla domanda precedente: demandare ad un futuro regolamento l'attuazione di una legge, ha senso solo se si rispetta la coerenza logica del meccanismo iniziale, che è quella di garantire una specificità e precisione dell'articolato impossibile da raggiungere in tempi brevi con il semplice provvedimento base. Ritengo quindi non solo opportuno, ma doveroso che il futuro regolamento preveda l'istituzione di una Commissione in cui sia adeguatamente garantita la rappresentatività di tutte le parti coinvolte. In tal modo, evitando se possibile le adunanze pletoriche all'insegna del "presenzialismo dovuto", sarà possibile "mirare" il futuro regolamento sulle esigenze reali e non sugli interessi di parte. Ulteriore vantaggio sarà rappresentato dalla esaustività dell'articolato regolamentare, che risulterà privo, si spera, di tutte quelle commissioni e confusioni puntualmente presenti quando le norme di esecuzione vengono elaborate o da non addetti ai lavori o da specialisti troppo "settoriali".

3 Il sistema bibliotecario nazionale è un sistema spontaneo che nasce senza regole,

all'insegna della libera iniziativa culturale e dell'autonomia di tutti i soggetti che, anche a loro stessa insaputa, ne fanno parte. Prevedere nelle finalità di legge la costituzione di un archivio nazionale e regionale della produzione editoriale significa intanto aggiungere un valore istituzionale, sostitutivo dell'improvvisazione, e poi corredare lo spirito del provvedimento di quella dignità scientifica, culturale e sociale rimasta in ombra nelle logiche censorie del passato. È giusto che le realtà territoriali, oggi più che mai presenti ed attive, ricevano una considerazione maggiore che in passato, nel rispetto dello spirito delle norme costituzionali e degli orientamenti univoci dell'UE. L'occasione offerta dalla legge è pertanto da cogliere e sfruttare in tutte le sue possibili implicazioni e sono dell'avviso che si debba intervenire proprio attraverso il regolamento, visto che la norma base fissa solo dei criteri d'ordine generale.

4 La domanda è complessa e reclama un minimo di complessità anche nella risposta. Distinguiamo innanzitutto le varie questioni tra loro. Il famoso "costo zero" è diventato ormai il tormentone che assilla ogni iniziativa, più o meno innovativa, introdotta nella pubblica amministrazione. Questa specie di incubo però, se da un la-

to risponde alle preoccupazioni finanziarie a tutti ben note, dall'altro finisce col costituire una pregiudiziale che viene riservata solo a certi settori che godono (si fa per dire) di un trattamento di particolare sfavore. È di assoluta ed innegabile evidenza che le innovazioni legislative, che comportino modifiche organizzative di notevole impegno, non possono essere a costo zero ed in effetti non lo sono, checché se ne dica, in quanto il loro costo viene comunque compensato o assorbito dalle strutture interessate, che vi devono far fronte limitando risorse su altri versanti. Delle due l'una: o, com'è consuetudine, si dà per assodato che gli operatori delle biblioteche finora non hanno fatto altro che scansare fatica, sottoutilizzati perché sovradimensionati per numero, e quindi ora andranno a compensare i vuoti precedenti con la "dovuta" produttività, oppure, e penso che sia proprio questo il caso, per rispondere all'imperativo istituzionale, come è sempre necessario fare, ci si troverà costretti a spostare le risorse all'interno di un sistema chiuso per cui, in base al famoso principio della coperta corta, o si sguarniranno altre linee di attività o si abbasseranno gli standard di tutte le attività previste. In altri termini si spalmerà in orizzontale il deficit delle risorse disponibili, tamponando così il sopravvenuto aggravio di un'ulteriore linea di attività in più: il tutto ad un livello medio certamente più basso almeno sotto l'aspetto quantitativo. Se mi si chiede quindi adesso se le biblioteche potranno disporre di risorse adeguate ai nuovi compiti, non posso che essere pessimista e rispondere di no. D'altra parte le proiezioni che stiamo effettuando per valutare nel tempo la futura disponibilità di risorse umane, considerato il *trend* in atto da 10 anni a questa parte, ci dicono chiaramente che, se non cambia radicalmente l'intera logica sulle risorse della pubblica amministrazione, nell'arco di un quinquennio il decremento medio degli organici arriverà al 40% e nell'arco di 10 anni supererà il 60%, provocando la chiusura degli istituti o una intollerabile contrazione dei servizi erogabili e delle finalità istituzionali perseguibili. La possibilità quindi che le finalità della legge possano essere raggiunte in tutte le loro implicazioni, compresa quella di fornire qualificati servizi bibliografici, è affidata in buona parte ad una valutazione non demagogica del panorama attuale e futuro, fermo restando, e desidero sottolinearlo con forza, che i servizi resi attualmente dagli istituti bibliotecari in ogni ambito sono altamente qualificati sotto l'aspetto scientifico e professionale, anche a livello internazionale, tanto più se messi in rapporto con le modeste attenzioni dedicate al settore ed all'umiliante paragone con gli altri paesi europei, al cui confronto, una volta tanto, vista la ricorrente ed ingiustificata iattanza in tutti gli altri campi, riusciamo a sfigurare su tutto tranne che per professionalità e passione. In conclusione desidero rivolgere il mio apprezza-

mento e ringraziare l'AIB che tiene vivo il dibattito su questo argomento e su altri simili, anche molto più scomodi. Il silenzio delle nostre biblioteche è stato sempre il motivo più forte per ignorarle.



Antonia Ida Fontana,
direttrice della
Biblioteca nazionale
centrale di Firenze

1 Considerata la lentezza del Parlamento italiano nell'aggiornare le leggi, ritengo positivo che la l.106/2004 enunci di fatto solo i principi generali: deposito di tutti i documenti ad uso pubblico e finalità culturali del diritto di stampa.

Naturalmente il Regolamento, da emanare entro 6 mesi, dovrà riempire la legge dei contenuti effettivi e poiché si tratta di materia estremamente tecnica, si auspica che venga accolta la proposta della Direzione generale per i beni librari e le norme possano essere formulate dai soggetti coinvolti, eventualmente con la collaborazione di giuristi. Per soggetti coinvolti intendo i rappresentanti non solo degli istituti depositari, ma anche dei produttori e degli utenti (al fine di tener conto delle opposte esigenze), nonché degli enti locali con l'obiettivo di individuare congiuntamente la biblioteca destinataria della terza copia e le modalità di creazione dell'archivio regionale.

Una problematica particolarmente interessante è posta dai documenti digitali, prodotti online. Per dissipare i dubbi e le polemiche e per rispondere a quanti chiedono chiarimenti o hanno già inviato per email o CD i loro siti, desidero sottolineare la scelta di civiltà compiuta, prevedendo il deposito dei formati digitali, che stanno sempre più diventando il supporto della nostra cultura. Allineando la legislazione italiana a quella dei paesi più avanzati, è stata sottolineata, sovvertendo in qualche modo la profezia di Mc Luhan, l'importanza del contenuto rispetto al mezzo: papiro, pergamena, carta o bit, indifferentemente, debbono essere conservati quali memoria ed identità del paese; la missione della Biblioteca nazionale di trasmettere le testimonianze culturali alle generazioni future non muta solo perché è mutato il supporto, ma diventa ancora più cogente quanto più è volatile il supporto stesso. Si stima che nel nostro paese ogni anno scompaia senza lasciare traccia il 20% dei siti Web: si può trattare di blog o di siti commerciali oppure di documenti di studiosi e di associazioni, ma si tratta comunque di un patrimonio intellettuale o quanto meno una testimonianza sociale, che non possiamo

disperdere (anche se saremo costretti a farne una rigida selezione) per non privare i ricercatori futuri di materiale prezioso per lo studio della nostra epoca.

Quanto alle difficoltà di raccolta, selezione, indicizzazione e conservazione nel tempo dei siti Web e delle altre pubblicazioni digitali, desidero ricordare che da molti anni la Biblioteca nazionale centrale di Firenze studia le soluzioni più idonee, in collaborazione con le principali biblioteche internazionali. In particolare si ritiene che la raccolta dei siti direttamente raggiungibili debba avvenire automaticamente attraverso un *crawler*, senza alcun intervento del produttore; in questo caso la legge autorizza semplicemente la raccolta. Chi invece realizza siti non direttamente raggiungibili (ad esempio protetti da password) dovrà rendere possibile la raccolta o inviare copia in formato standard.

Molti sono anche i problemi giuridici connessi alle nuove tecnologie: dalla fruizione alla privacy, dall'autenticità alla protezione del diritto d'autore e del copyright, di tutti dovrà tener conto il regolamento che, in quanto atto amministrativo, potrà più facilmente di una legge essere aggiornato, seguendo da presso le evoluzioni tecnologiche o giuridiche.

2 Proprio per le ragioni cui accennavo prima (continua evoluzione nei materiali, nelle tecniche e quindi anche nei diritti connessi), occorre un osservatorio permanente, del quale facciano parte i soggetti interessati ed in particolare i rappresentanti delle biblioteche depositarie. Il Regolamento dovrebbe istituire la Commissione che era stata proposta dall'AIB e che pare essere l'unica garanzia contro l'obsolescenza di una legge in un contesto in continuo mutamento.

La nuova legge, attraverso il Regolamento o la Commissione permanente, potrebbe offrire l'occasione per organizzare un efficace sistema bibliotecario nazionale, sia a livello centrale che regionale.

In particolare potrebbe essere l'occasione, attesa da più di un secolo, di differenziare i compiti delle due biblioteche nazionali centrali: recependo un documento della Direzione generale per i beni librari di qualche anno fa, potrebbe essere stabilito che finalità prioritarie della Biblioteca di Roma sono la fruizione ed il prestito, mentre la Biblioteca di Firenze si occupa prioritariamente di conservazione e della produzione della Bibliografia nazionale italiana, attività quest'ultima attualmente non prevista da alcuna normativa, poiché il regolamento delle Biblioteche pubbliche statali (d.P.R. n. 417/1995) ha eliminato l'elenco dei compiti dei diversi Istituti.

3 Le due novità principali della legge sono l'estensione del deposito a tutti i tipi di documenti, ivi compresi quelli digitali, e l'istituzione dell'archivio regionale della produzione editoriale. La costituzione di istituti che testimonino l'identità e la storia delle nostre comunità è in linea non solo

con il decentramento politico, ma anche con il comune sentire che cerca nella dimensione locale le origini ed i valori etnici, culturali, religiosi, economici ecc. Allo scopo di razionalizzare le risorse e migliorare i servizi offerti, è necessaria anche in questo campo la collaborazione fra le diverse biblioteche, chiamate ciascuna a rispondere più efficacemente alle esigenze degli utenti di riferimento. Ritengo quindi che sarà opportuno coordinarsi anche nel campo della conservazione e della produzione della bibliografia. Molti materiali che in una biblioteca nazionale vengono trattati per gruppi (penso ad esempio ai bollettini parrocchiali o alla produzione delle Pro-loco ecc.), potranno trovare nelle biblioteche regionali la migliore valorizzazione, sia attraverso una catalogazione puntuale ed eventualmente la pubblicazione (anche digitale) di bibliografie locali, sia attraverso mostre. Il Regolamento dovrebbe, anche in questo caso, indicare i compiti di ogni tipologia di istituto al fine di evitare sovrapposizioni o lacune.

4 «Fare le nozze coi fichi secchi», specie in campo culturale, è un lunga tradizione, che avremmo voluto vedere interrompere,

almeno in omaggio al buon senso. Per le biblioteche nazionali il legislatore può aver pensato che la nostra legge non introduce grandi mutamenti e che quindi i finanziamenti ordinari siano sufficienti. In realtà conosciamo bene non solo l'adeguatezza dei fondi nell'attuale situazione, ma ancor più ci preoccupa la mancanza di finanziamenti per il nuovo compito rappresentato dal deposito digitale, la cui continua evoluzione fa inoltre prevedere che neppure una cospicua dotazione iniziale potrà essere sufficiente, ma dovrà essere mantenuta per garantire la leggibilità nel tempo dei documenti. Ammesso anche che l'amministrazione dei beni librari trovi nei suoi attuali capitoli di bilancio, trasferendole da altri obiettivi, le risorse necessarie alle biblioteche nazionali, gravissima mi pare la situazione delle altre biblioteche. Ho detto quanto trovo importante e stimolante l'istituzione della biblioteca regionale, non posso però nascondermi le difficoltà per tutto il sistema. Concentrare su un solo istituto il diritto di stampa di tutta una regione crea problemi sia alla biblioteca che lo dovrà ricevere sia a quelle delle diverse province che non lo

riceveranno più. Queste ultime saranno private di pubblicazioni importanti per la loro comunità e dovranno far fronte all'interruzione di fondi e di periodici. La biblioteca regionale dovrà modificare non solo organizzazione e servizi ma soprattutto la gestione e conservazione. Pur dovendo valutare caso per caso, in termini quantitativi, la produzione editoriale (e ricordiamo qui, fra le innovazioni della legge, che correttamente l'obbligo spetta ora all'editore e non più al tipografo), l'istituto depositario della terza copia necessiterà di un maggior numero di catalogatori e soprattutto di magazzini adeguati. Potrebbe essere il momento per tralasciare le appartenenze (Stato, regioni, comuni, università ecc.) e lavorare tutti insieme per costruire un vero sistema bibliotecario nazionale, articolato ed integrato. Personalmente credo che i bibliotecari siano pronti, dubito invece che ci siano le risorse economiche e soprattutto la volontà da parte dei diversi enti, chiamati a cooperare ad un servizio che non solo si identifica con la civiltà di un paese ma che anche sta diventando, almeno in alcune regioni, fra i più richiesti dai cittadini.

Gratis!

CoLibri
Pocket

CoLibri Pocket è vostra in comodato d'uso gratuito con l'acquisto di una sola confezione di sovracopertine.

CoLibri è il sistema più pratico ed economico al mondo per copertinare pubblicazioni e libri d'ogni tipo in soli 20 secondi. CoLibri Pocket, è risparmio di preziose risorse, tempo, denaro e personale che potete impiegare in lavori a più alto contenuto. È risparmio in manutenzione dei vostri libri che dureranno più a lungo, e su quelli sciupati o da restaurare che potranno essere rimessi in circolazione. Le sovracopertine CoLibri non usano colle, sono removibili e non intaccano minimamente il libro. Sono atossiche e approvate dalle più grandi biblioteche del mondo.

Basta un solo acquisto tra le sovracopertine:

Promuoviamo la protezione e la conservazione del libro.

Mini (cm 33 x 25) - Box da 250 pezzi, € 87,50 + IVA

Standard (cm 49 x 32) - Box da 250 pezzi, € 87,50 + IVA

Big (cm 63 x 43) - Box da 125 pezzi - € 57,50 + IVA



CoLibri è facile, veloce, pulita! Guardate i filmati dimostrativi sul sito www.lint.it

CoLibri
COVER SYSTEM

Made in Italy

Numero Verde
800-318170

CoLibri Pocket viene consegnata gratuitamente. È concessa in comodato d'uso gratuito e resta di proprietà di Lint s.r.l. Può essere restituita in qualsiasi momento.

Prodotti distribuiti da LINT S.r.l. www.lint.it E-mail: colibri@lint.it

la riforma del deposito legale e l'archivio regionale della produzione editoriale

rosaria campioni

La necessità di riforma della legge sul diritto di stampa vigente in Italia (legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660) era avvertita da diversi decenni, tanto da essere affermata anche nei diversi manuali di biblioteconomia su cui si sono formate generazioni di aspiranti bibliotecari. Nei manuali il diritto di stampa era quasi sempre trattato nella parte dedicata all'incremento delle raccolte, di cui potevano "beneficiare" le biblioteche destinatarie degli esemplari che lo stampatore aveva l'obbligo di consegnare tramite la Prefettura (n. 4) e la Procura del Regno (n. 1).

Guerriera Guerrieri nel 1976 osservava: «Il diritto di stampa è inteso ad assicurare la conservazione di tutto il patrimonio librario che viene stampato in Italia. Anche da questa esigenza scaturiscono alcuni problemi. È sostenuta anzitutto la necessità di riforma della legge sul diritto di stampa per ottenere la completa e tempestiva consegna degli esemplari d'obbligo. E poi ci si domanda come la conservazione rigorosa del materiale può essere assicurata se se ne deve conciliare l'obbligo con quello della comunicazione in lettura e in prestito». Emma Coen Pirani nel *Nuovo manuale del bibliotecario* (1979) rilevava altri punti critici: «L'utilità dell'apporto degli esemplari d'obbligo per la biblioteca varia a seconda del numero e dell'attività delle tipografie esistenti nella provincia. Spesso però immette in biblioteca materiale non confacente al suo carattere e al suo pubblico, senza parlare della massa di materiale effimero e di scarso valore che ogni biblioteca è obbligata a conservare assumendo in questo caso funzioni di archivio della produzione tipografica della provincia. Compito che comporta enorme dispendio di energie per il personale delle biblioteche per l'ordinamento di questo materiale [...] Va tenuto presente che l'obbligo si riferisce ai tipografi e non agli editori e accade che il tipografo svolga la sua attività in provincia diversa da quella dell'editore che può servirsi di diversi tipografi anche quando abbia una propria tipografia. Perciò opere in più volumi e periodici possono essere stampate parte in una provincia parte in altra». Uno dei giudizi senz'altro più severi è stato espresso, nella sua *Guida alla biblioteconomia* (1981), da Alfredo Serrai: «Le pubblicazioni pervenute per diritto di stampa, almeno in Italia, fatta eccezione per l'esemplare che va alla Biblioteca nazionale di Firenze e che li serve alla preparazione della Bibliografia nazionale italiana, si traducono in un fardello bibliografico piuttosto che in un profitto per le biblioteche che le ricevono obbligatoriamente... Il gettito del diritto di stampa è sostanzialmente estraneo alle raccolte della biblioteca, ne inquina i cataloghi per la

parte che vi è introdotta, e ne riduce la capienza per la parte archiviata».

Dato il diffuso giudizio critico sulla legge vigente e il riscontro del grave ritardo per le procedure macchinose nella consegna delle pubblicazioni alle biblioteche, o addirittura del mancato adempimento da parte di alcuni tipografi, non sorprende che siano stati numerosi i tentativi di approvare una nuova legge, anche grazie alle sollecitazioni delle associazioni professionali. Mi limito a citare il disegno di legge n. 1611 comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 12 aprile 1995 che fu a un passo dall'approvazione, tant'è che un manuale di biblioteconomia uscito in quell'anno sosteneva: «Un modo particolare di acquisizione libraria che riguarda poche e particolari biblioteche è il diritto di stampa; per salvaguardare e conservare l'intera produzione libraria italiana, ogni editore deve consegnare, secondo le nuove norme, tre copie dei libri che pubblica alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, e alla biblioteca principale della regione in cui ha sede l'editore».

A una prima lettura la nuova legge 15 aprile 2004, n. 106 – *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* – contiene molte novità rispetto a quella di sessantacinque anni fa. Balza subito agli occhi l'ampliamento delle categorie di documenti destinati al deposito legale che si estende alle microforme, ai documenti sonori e video, ai film, ai documenti diffusi su supporto informatico, nonché a quelli diffusi «tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a g)». L'inclusione di quest'ultima categoria ha già sollevato le critiche dell'Unione nazionale consumatori e ha destato notevole preoccupazione presso i curatori di newsletter e siti Web, tenuto conto del frequente aggiornamento sia dei contenuti sia della grafica; essa rischia tuttavia di procurare non poche difficoltà anche alle biblioteche destinatarie, dato che nel secondo comma dell'art. 1 si precisa che «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». È difficile immaginare una corretta archiviazione e gestione dei documenti digitali senza disporre di adeguate risorse economiche e tecnologiche che ne garantiscano la conservazione nel tempo. Il gruppo di studio dell'AIB sulle biblioteche digitali ha già opportunamente pubblicato un documento sulla nuova legge, sottolineando l'importanza del riconoscimento della stessa "dignità" attribuita ai documenti digitali rispetto a quelli su carta.

Altra novità è quella relativa al soggetto obbligato al deposito legale che in prima istanza è rappresentato dall'editore o comunque dal «responsabile della pubblicazione, sia

persona fisica, che giuridica». Sono altresì cambiati i tempi per la consegna: nella legge del 1939 doveva essere fatta prima che le pubblicazioni fossero poste «in commercio o in diffusione o distribuzione», nella nuova legge «entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione».

Nel comma 4 del primo articolo sono chiaramente indicati come soggetti destinatari soltanto le due biblioteche nazionali centrali mentre si rinvia al regolamento, da emanare entro sei mesi, l'individuazione di altri istituti depositari e del numero delle copie. L'obiettivo del deposito legale di «costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale» (art. 1, comma 2) insieme alla finalità specificamente rivolta «alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale» (art. 2, comma 1, lett. d)) inducono a ipotizzare che si preveda almeno una terza copia destinata a una biblioteca della regione in cui ha sede il responsabile del deposito legale. Circa la sorte di questo esemplare rimangono pertanto aperte varie possibilità di interpretazione: a) continua a essere trasmesso alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia che ha goduto fino a oggi del diritto di stampa e, in tal caso, l'archivio regionale della produzione editoriale andrebbe inteso come una costruzione virtuale formata dal complesso dei documenti consegnati dagli editori e conservati nelle biblioteche prescelte di tutti i capoluoghi di provincia di ciascuna regione; b) è consegnato a un numero limitato di biblioteche in ogni regione, individuate di concerto con la Regione e gli enti locali sulla base di considerazioni di ordine sia geografico-territoriale sia organizzativo-strutturale; c) è inviato a una sola biblioteca in ogni regione destinata a rappresentare concretamente l'archivio regionale della produzione editoriale. È evidente come questa terza possibilità porterebbe non solo a un cambiamento radicale della conservazione della memoria di un territorio e della produzione editoriale, che per ora si è sedimentata con riferimento alle tipografie a livello provinciale, ma richiederebbe anche risorse professionali appositamente dedicate per il trattamento di varie tipologie di documenti e contenitori di grandi dimensioni in particolare nelle regioni in cui hanno sede numerosi editori, basti per tutte citare la Lombardia.

A fronte dell'indeterminatezza circa la biblioteca territoriale e gli istituti specializzati responsabili della conservazione di specifiche tipologie di documenti sorprende il dettaglio delle altre fattispecie di deposito previste nell'art. 6.

La stesura del regolamento assume quindi un'importanza non secondaria per definire alcune problematiche fondamentali come quelle del numero delle copie e dei sog-

getti depositari, compresi quelli per particolari categorie di documenti. A tal fine è opportuno tener presenti anche le *Linee guida del Consiglio d'Europa / Eblida per la legislazione in materia di biblioteche in Europa del 2000* che prevedono: «Le istituzioni di deposito dovrebbero essere in grado di fornire servizi bibliografici efficienti e accesso adeguato alle pubblicazioni depositate, preferibilmente attraverso reti elettroniche per aumentare l'efficacia. Le biblioteche nazionali e/o le altre agenzie bibliografiche nazionali dovrebbero attivamente cooperare con altre organizzazioni governative e non, al fine di meglio servire l'intera comunità bibliotecaria e la società nel suo complesso». Consapevoli che il deposito legale non vada interpretato come un canale di incremento delle raccolte di alcune biblioteche ma come lo

strumento principe per raggiungere il duplice obiettivo di costituire l'archivio della produzione editoriale e di realizzare i servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti, occorre l'impegno di tutti i soggetti interessati per far sì che una legge che presenta molti punti oscuri sia accompagnata da un regolamento che ne dia un'interpretazione chiara e condivisa e ne favorisca un'efficace attuazione. Se l'obiettivo della nuova legge è pure quello di costituire l'archivio regionale della produzione editoriale, insieme a un servizio bibliografico efficiente a livello regionale, è necessario che le regioni siano coinvolte a pieno titolo. A tal proposito dispiace rilevare che la legge sia stata approvata senza sentire il parere della Conferenza Stato-regioni (come previsto dal D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, com-

ma 3) e la partecipazione delle regioni non sia neppure contemplata per l'elaborazione del regolamento, per cui si prevede soltanto il coinvolgimento delle «associazioni di categoria interessate» (art. 5, comma 1). L'individuazione condivisa con le autonomie locali degli altri istituti depositari, oltre alle due biblioteche nazionali centrali, potrebbe avere una ricaduta benefica sull'organizzazione bibliotecaria territoriale complessivamente intesa non solo ai fini della conservazione della produzione editoriale ma anche della valorizzazione della memoria della comunità. Dopo tanti decenni d'attesa sarebbe imperdonabile non trovare, per mancanza di leale cooperazione interistituzionale, una felice soluzione agli annosi problemi del deposito legale.

nuova legge sul deposito legale e documenti digitali

Documento di lavoro preparato dal Gruppo AIB Biblioteche digitali
Versione del 1 giugno 2004

0. I documenti digitali hanno la stessa "dignità" dei documenti su carta

La *Carta sulla conservazione dell'eredità culturale digitale*, recentemente adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco, ha posto i documenti in formato digitale sullo stesso piano di quelli in formati o su supporti tradizionali, affermando l'esigenza di conservarli al fine di mantenerli accessibili nel tempo. Ha inoltre individuato, fra gli strumenti chiave necessari al conseguimento di questo fine, il deposito legale o volontario dei documenti digitali in istituzioni pubbliche, come le biblioteche.

Con la nuova legge sul deposito legale (106/2004) anche i documenti digitali diventano dunque oggetto di deposito: l'articolo 4 parla infatti di «documenti diffusi su supporto informatico» e di «documenti diffusi tramite rete informatica».

1. Il deposito legale è un servizio

Il deposito legale potrebbe essere definito come un servizio che garantisce nel lungo periodo l'accesso alla produzione editoriale di un determinato paese: l'articolo 1 parla infatti di «conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana».

È un servizio che le biblioteche nazionali esercitano da molto tempo e che fa parte integrante della loro missione.

2. Le biblioteche nazionali archiveranno i siti Web mediante l'harvesting

Il termine "deposito" nel contesto del Web richiede sicuramente qualche precisazione. La legge per essere operativa rinvia a un regolamento (da emanare entro sei mesi) dove dovranno essere definite, tra le altre cose, «speciali criteri e modalità di deposito».

Oggi le biblioteche nazionali indicano nell'harvesting – ossia nella raccolta delle pagine Web effettuata tramite un software (*crawler*) – la modalità più efficiente e soste-

nibile di deposito. In pratica chi pubblica siti Web liberamente accessibili in rete non deve "depositare" assolutamente niente: sarà il *crawler* gestito dall'istituzione depositaria che provvederà a "raccolgere" il sito Web.

3. Per archiviare il Web le biblioteche nazionali partono dalle esperienze in corso

L'esperienza di motori di ricerca – come Google – sta a dimostrare che l'harvesting dello spazio Web è un'impresa tecnologicamente sostenibile.

Ma le biblioteche nazionali guardano soprattutto a esperienze come Internet Archive che usa la tecnologia dell'harvesting per archiviare dal 1996 lo spazio Web "conosciuto". L'harvesting viene infatti impiegato per campionamenti periodici (*snapshot*) dei siti Web visitati: a oggi Internet Archive ha ritmi di crescita di 20 terabyte al mese.

4. Un Consorzio internazionale tra biblioteche nazionali e Internet Archive

Da maggio 2004 è presente in rete il sito Web dell'International Internet Preservation Consortium. Si tratta di un Consorzio tra importanti biblioteche nazionali internazionali e Internet Archive. Fanno parte del Consorzio la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Biblioteca nazionale francese (che ha attualmente il ruolo di coordinatore), la Library of Congress, la British Library, la Biblioteca nazionale australiana e quella canadese; inoltre le biblioteche nazionali di Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda portano nel consorzio l'esperienza dell'harvesting dello spazio Web nazionale del Nordic Web Archive.

Il Consorzio si propone di:

- rendere possibile la conservazione (intesa come salvaguardia e possibilità di accesso nel lungo periodo) della ricchezza dei contenuti di Internet provenienti da tutto il mondo;

favorire lo sviluppo e l'uso di strumenti, tecniche e standard condivisi per la creazione di archivi internazionali;

- sostenere le biblioteche nazionali che intendono occuparsi dell'archiviazione di Internet.

5. La sanzione è solo per il mancato deposito di pubblicazioni con valore commerciale

La nuova legge non ha quindi l'obiettivo di punire con una multa di 1500 euro chi non consegna il *sito Web personale* alle biblioteche nazionali di Firenze e Roma – come è stato detto. La legge – per quanto riguarda lo spazio Web – ha l'obiettivo di «proteggere» dal punto di vista giuridico la raccolta dello spazio Web, considerato «eredità culturale digitale». Una tutela di natura giuridica appare infatti necessaria in quanto nessuna iniziativa di *harvesting* (compresa quella di Internet Archive) ha il "diritto" di archiviare lo spazio Web e chiunque può chiedere che le proprie pagine Web non siano raccolte e archiviate. In ogni caso la sanzione ha come oggetto solo la mancata consegna di documenti con «valore commerciale» (articolo 7). In fase regolamentare allora sarà necessaria grande attenzione nel definire regole che escludano il sito *casalingo*, o documento elettronico simile, da qualsiasi valore commerciale, ammettendolo di fatto tra «i casi di esonero totale o parziale dal deposito» (articolo 5).

6. L'autenticità e la persistenza come servizi essenziali per non perdere le radici

Con questo quadro legislativo le biblioteche nazionali possono offrire due servizi fondamentali per il nostro essere "nani su spalle di giganti":

- l'autenticità dei documenti archiviati;
- la persistenza nel tempo dei riferimenti.

La persistenza nel tempo dei riferimenti (URL) non è un problema tecnologico che può essere risolto solo con qualche *nome* /

identificatore conforme a una determinata sintassi (p. es. URN, DOI ecc.). Tutti gli identificatori per essere efficaci (portarci alla risorsa) devono avere alle spalle un impegno istituzionale di persistenza nel lungo periodo. Tutto il mondo della ricerca si basa sul sistema dei riferimenti (delle citazioni). Sappiamo bene come sia rischioso ma inevitabile citare attraverso un riferimento di tipo URL. Solo un sistema – possibile, ma ancora tutto da creare – che abbia come “ultima spiaggia” il servizio offerto dalle biblioteche nazionali potrà rendere valutabili nel tempo le fonti delle nostre ricerche. In ogni caso il deposito presso un “terzo” – che istituzionalmente ha il mandato per il lungo periodo – offre la base di partenza per i servizi di autenticità e persistenza (ad di là di tutte le tecnologie che potranno essere usate)

7. Il Web profondo (*deep Web*)

Per convenzione si parla di *deep Web* con riferimento a siti non raggiungibili dai tradizionali motori di ricerca (e quindi non raggiungibili nemmeno da un *crawler*). Tra questi si indicano di solito:

- siti non accessibili liberamente (per esempio a pagamento e protetti da password);
- siti che presentano le pagine HTML come risultato di una interrogazione da parte di un utente (per esempio la ricerca in un catalogo dove l'utente inserisce il titolo, l'autore ecc. di un libro).

Nel primo caso l'*harvesting* potrà funzionare solo se il sito “aprirà le porte” al *crawler* (per esempio fornendo la password all'istituzione depositaria).

Nel secondo caso occorrerà una forte collaborazione tra il produttore dell'informazione e la biblioteca depositaria. Non è ovviamente pensabile che l'istituzione depositaria installi e mantenga tutti i database e tutte le applicazioni che generano le pagine HTML. Ci sono sperimentazioni a questo proposito (Francia e Australia) di invio alla biblioteca depositaria di record esportati in formato XML da database che “alimentano” il *deep Web*. In questo caso si potrebbe parlare quindi di deposito, su richiesta o volontario, tramite l'adozione di un formato standard.

Specifici accordi potrebbero poi contemporaneamente l'esigenza della biblioteca di conservare e mantenere accessibili i documenti e quella del produttore di liberarsi di documenti non più di attualità. L'accordo di deposito garantirebbe anche in questo caso integrità ed autenticità dei documenti e un loro utilizzo controllato.

Si ritiene in ambito IIPC che uno dei compiti del *crawler* possa essere la segnalazione della presenza di siti appartenenti al *deep Web*.

8. “Documenti diffusi su supporto informatico”

I «documenti diffusi su supporto informatico» presentano molte criticità. Come è noto infatti «conservare il digitale» non significa «conservare il supporto del digitale». Tutti i supporti presentano problemi di durata nel tempo e in ogni caso l'evoluzione tecnologi-

ca rende i supporti di ieri non più usabili oggi (pensiamo a un floppy da 5.25).

Il *refresh* ovvero la copia periodica su supporti aggiornati è una tecnica ben conosciuta e usata da tutti i centri di elaborazione dati del mondo a partire dagli anni dei primi nastri magnetici. Il documento digitale è infatti indipendente dal suo supporto (si tratta infatti di una “sequenza di bit” che può essere copiata, trasferita ecc.).

Conservare “la sequenza di bit” integra non significa però mantenere nel tempo la possibilità di accedere a quel documento. Il documento digitale è indipendente dal supporto ma è dipendente da una determinata configurazione hardware/software (p. es. da un sistema operativo, da un programma di videoscrittura ecc.). Anche qui l'evoluzione tecnologica diventa un ostacolo alla fruibilità di “sequenze di bit” create con tecnologie oggi obsolete: la “sequenza di bit” è integra ma mancano le “chiavi” di accesso.

Inoltre in molti casi i produttori per impedire la “copia pirata” introducono sistemi di protezione che impedirebbero alle biblioteche depositarie di intraprendere attività di base come il *refresh*. In maniera paradossale introducono una dipendenza del software dal supporto. In questi casi è evidente che il deposito ha senso solo se il supporto è “aperto”.

9. La fragilità dei documenti digitali

Oggi si stanno consolidando strumenti per la conservazione a lungo termine delle risorse digitali. Il modello OAIS (Open Archival Information System - ISO 14721:2002) è diventato il punto di riferimento.

Le biblioteche nazionali conoscono bene le problematiche collegate alla fragilità dei documenti digitali (il progetto NEDLIB è del 1997) e sanno che ogni “sequenza di bit” deve essere conservata assieme alle sue “chiavi”.

Si tratta di raccogliere – contestualmente al deposito – tutte quelle informazioni (metadati gestionali) che consentiranno di intraprendere attività di conservazione (il riferimento è alle ben note strategie di emulazione o di migrazione).

Nel caso dell'*harvesting* la raccolta dei metadati gestionali sarà automatica, mentre nel caso dei «documenti diffusi su supporto informatico» occorrerà in molti casi una collaborazione da parte del produttore (in qualche caso – come per il *deep Web* – occorrerà prevedere la tipologia del deposito su richiesta in un formato standard).

È vero che a oggi non tutti i problemi di conservazione nel lungo periodo sono risolti, ma questo non è un buon motivo per non dare vita a sistemi di archiviazione del digitale (come qualcuno ha osservato sarebbe come dire «non costruiamo più ospedali dato che ancora oggi non sappiamo come guarire tutte le malattie»).

10. Conservare tutto o selezionare?

Data l'enorme mole di documenti presenti sul Web ci si chiede se abbia senso (sia anche economicamente sostenibile) conser-

vare “tutto”. Semplificando, le alternative che oggi si presentano sono:

- selezione “manuale” delle risorse (Australia);
- *harvesting* senza alcuna selezione (Internet Archive e Nordic Web Archive);
- *harvesting* automatici con forti possibilità di parametrizzazione “manuale” (ipotesi di lavoro IIPC): per es. visite più frequenti del *crawler* a siti più “importanti” dove l'importanza è determinata dai “link in entrata” ecc.

Ogni *harvesting* ha tutti i limiti della periodicità del campionamento e della navigazione “anonima” (ad esempio vi sono siti come Amazon che presentano pagine personalizzate se un utente effettua il login).

11. Quante copie?

Per i costi, il traffico generato dal *crawler* e per la larghezza di banda richiesta è ragionevole ipotizzare che l'*harvesting* sia gestito solo da una istituzione (all'interno di IIPC vi sono allo studio ipotesi di collaborazione a livello internazionale per evitare duplicazioni nell'*harvesting*).

Per assicurare livelli elevati di sicurezza e per le problematiche di *disaster recovery* è ancora ragionevole ipotizzare che vi debba essere un'altra istituzione “centrale” con una copia continuamente allineata.

Per quanto riguarda il *deep Web* e «i documenti diffusi su supporto informatico» che richiedono una trattativa diretta con il produttore è auspicabile una collaborazione in fase di acquisizione tra tutte le biblioteche depositarie.

12. Quanto costa?

Occorre chiarire il significato del secondo comma dell'articolo 1: «dalla predetta disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Servizi a costo zero sono difficilmente sostenibili.

In ogni caso oggi possiamo avere tutti gli elementi per procedere a una stima dettagliata dei costi derivanti dall'estensione del deposito legale ai documenti digitali.

13. Catalogare tutto?

Non tutto il materiale depositato potrà avere lo stesso livello di catalogazione. In alcuni casi (per esempio periodici elettronici scientifici) potrà essere applicata la catalogazione secondo gli standard bibliotecologici correnti.

Nel caso dei siti Web in generale occorrerà prevedere sistemi di “gestione controllata” del contenuto (collegata all'attività di parametrizzazione dell'*harvesting* descritta al punto 10). Non si può catalogare tutto “sito per sito” ma non si può archiviare senza sapere “cosa si archivia”.

14. L'accesso: “per tutti e con principi di equità”

Tutte le risorse digitali archiviate (libere o a pagamento) devono essere accessibili presso le istituzioni centrali depositarie (vedi punto 11). Dovrebbe essere inoltre

assicurato l'accesso anche da parte degli utenti delle altre biblioteche individuate dal regolamento come depositarie.

Funzione fondamentale del deposito legale è quella di garantire a tutti condizioni di uguaglianza nell'accesso alla produzione editoriale. Tale funzione va accuratamente bilanciata con i legittimi interessi del produttore.

Per le risorse digitali libere da diritti si potrebbe pensare a una fruizione in rete senza il vincolo del luogo. Occorre tuttavia in questo caso prendere in conto attentamente implicazioni di tipo giuridico (p. es. siti Web con materiale diffamatorio ecc.)

15. Consorzio nazionale tra le biblioteche depositarie

Molte attività (vedi ad es. 11, 13 e 14) richiedono una forte collaborazione tra le nazionali centrali e le altre biblioteche depositarie.

Data la continua evoluzione dei documenti digitali e delle tecnologie di *harvesting* è ragionevole pensare a un Consorzio nazionale tra le biblioteche depositarie che definisca priorità, livelli di servizio e di cooperazione. Nei confronti dell'utente finale il Consorzio si porrebbe come Comunità distributiva di contenuti digitali e dei relativi servizi di accesso. È presumibile che a tali servizi possano accedere anche altre biblioteche o altre istituzioni, sulla base di specifici accordi.

Nota bibliografica

Bergman, Michael K. *The deep Web: surfacing hidden value*. «The journal of electronic publishing» 7 (2001), n. 1
<http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html>

Punto di riferimento essenziale per il *deep Web*

Charlesworth, Andrew. *Legal issues relating to the archiving of Internet resources in the UK, EU, US and Australia A feasibility study undertaken for the JISC and Wellcome Trust*. Version 1.0 (25 February 2003).

http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/archiving_legal.pdf

Day, Michael. *Collecting and preserving the World Wide Web: a feasibility study undertaken for the JISC and Wellcome Trust*. Version 1.0 (25 February 2003).

http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/archiving_feasibility.pdf

Gambari, Stefano – Guerrini, Mauro. *Definire e catalogare le risorse elettroniche*. Milano: Editrice Bibliografica, 2002 p. 288-299-
Accurata analisi del deep Web

Guidelines for legal deposit legislation. 2000.

<http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm>
Il capitolo 6 è dedicato alle pubblicazioni elettroniche

IIPC - International Internet Preservation Consortium
<http://netpreserve.org>

Legal deposit / PADI
<http://www.nla.gov.au/padi/topics/67.html>
La legislazione sul deposito legale delle risorse digitali nei vari paesi e un'ampia bibliografia

Masanès, Julien. *Towards continuous Web archiving*. «D-lib magazine», 8 (2002), n. 12.
<http://www.dlib.org/dlib/december02/masanés/12masanes.html>

Studio e sperimentazione di un crawler avanzato per l'harvesting delle biblioteche nazionali

Unesco. *Charter on the Preservation of the Digital Heritage*. 2003

<http://www.ifap.ru/ofdocs/digite.doc> oppure <http://infolac.ucol.mx/observatorio/memoria/carta%20ingles.pdf>

Web Archiving - Bibliography / Austrian On-Line Archive

<http://www.ifs.tuwien.ac.at/~aola/links/WebArchiving.html>
Aggiornata al 2004

Werf, Titia van der. *Experience of the National Library of the Netherlands*. - 2002.

<http://www.clir.org/pubs/reports/pub107/vanderwerf.html>
Una concreta applicazione del modello OAIS

il deposito legale dei documenti sonori e audiovisivi

marzia miele

La legge 106, approvata il 15 aprile 2004, pone fine alla vistosa lacuna presente nella conservazione dei documenti sonori e audiovisivi elencandoli in modo chiaro tra quelli destinati al deposito legale.

Fino ad oggi, infatti, la Discoteca di Stato ha goduto di una sorta di diritto di copia limitato, potendo richiedere la consegna delle registrazioni sonore ritenute d'interesse culturale, mentre gli audiovisivi erano privi di qualsiasi tutela legislativa che ne garantisse la conservazione.

L'assenza totale dell'audiovisivo è giustificata storicamente in quanto non esistente al momento in cui furono emanate le norme istitutive di queste misure parziali di deposito legale nel settore della riproduzione sonora, anche se in questi anni forse qualche misura in proposito si poteva prendere. Più complesse le ragioni dei limiti posti alla conservazione delle registrazioni fonografiche. L'istituzione del deposito legale è contenuta nella legge n. 467 del 1939 *Riordinamento della Discoteca di Stato e istituzione di una speciale censura sui nuovi testi originali da incidere sui dischi*, il cui obiettivo primario era evidentemente il controllo e non la conservazione, ed aveva come scopo la formazione di quell'Archivio di voci storiche, in parte monumento celebrativo delle alte personalità del regime, in seguito tentativo di salvaguardare le tradizioni contadine e popolari, che costituiscono ancora oggi le rac-

colte più preziose della Discoteca.

La conservazione delle registrazioni musicali era limitata a ciò che il Ministero della cultura popolare riteneva opportuno conservare, mentre alla Discoteca era affidato il compito di conservare «la voce dei grandi cantanti, universalmente noti ed apprezzati».

Manca, come d'altra parte negli altri settori delle "belle arti", la consapevolezza del valore storico e documentario delle registrazioni musicali, cui si riconosce il diritto alla conservazione solo quando «mezzo educativo e culturale» (l. 467, art. 2, comma 1).

Questa impostazione, se da un lato ha permesso alla Discoteca di Stato, col mutare della sensibilità in questo campo specifico e con l'evolversi della nozione stessa di Bene culturale, di estendere sempre più la richiesta di pubblicazioni discografiche fino a comprendere tutta la produzione nazionale, dall'altro non consente, per le difficoltà connesse alla procedura di richiesta, un'acquisizione esaustiva della produzione.

Paradossalmente, infatti, il controllo della produzione discografica, abbastanza semplice quando nessuno si poneva l'obiettivo di acquisirla completamente, è diventato estremamente arduo da quando la Discoteca di Stato ha, con l'istituzione del Museo dell'audiovisivo, ricevuto «il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizio-

nali o con tecnologie avanzate» (l. 237/99).

La legge del '39 faceva obbligo alle case discografiche di inviare elenchi mensili proprio per permettere alla Discoteca di Stato un controllo puntuale. Oggi, con l'esplosione della produzione musicale e l'avvento di Internet, le etichette discografiche hanno cessato di stampare cataloghi ed hanno eletto la rete loro canale di diffusione per eccellenza, come mezzo più adeguato ad un mercato dinamico ed in continuo mutamento. E difficilissimo da seguire e controllare...



cortesia discoteca di stato

Come già scriveva Giuseppe Vitiello nel 1994 «attualmente vi sono circa 50 milioni di incisioni nel mondo, effettuate il più delle volte da una congerie di piccoli produttori, e la maggior parte di esse esce fuori commercio dopo appena 6-8 settimane. In queste condizioni il controllo bibliografico è piuttosto difficile e lo scambio di dati è quasi inesistente» (*Il deposito legale nell'Europa comunitaria*, Milano: Editrice Bibliografica: 1994). Certamente la situazione non è migliorata, tanto che nel nostro Istituto il tasso di dispersione è superiore al 50%.

Un'indagine a campione eseguita in Discoteca agli inizi di quest'anno ha, infatti, evidenziato che su 18.000 segnalazioni della rivista «Musica e Dischi», forse la più importante rivista di reference musicale in Italia, sono pervenuti circa 8000 CD.

Teoricamente con la l. 106 e l'obbligo di deposito posto in capo alle case discografiche questa situazione dovrebbe essere superata. Ma quali strumenti di controllo possono essere messi in atto per verificare che effettivamente ciò avvenga?

Purtroppo, per le ragioni appena esposte, il controllo è estremamente difficile, avviene su cataloghi elettronici con finalità commerciali, che mutano velocemente in quanto specchio di pubblicazioni che nel giro di pochi mesi, a volte settimane, escono dal mercato.

Sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie per chi elude l'obbligo, ma è pur vero che, senza adeguati strumenti, non sarà facile individuare chi non rispetta la legge, e, comunque, una volta trovati i trasgressori, c'è il rischio di non reperire più i documenti.

Gli audiovisivi meritano un discorso particolare, in parte perché rappresentano un terreno vergine in parte perché si tratta di un prodotto editoriale che può contenere tipologie estremamente varie di contenuti.

La Discoteca di Stato da qualche anno ha iniziato una collezione di video selezionati in base al loro valore culturale ed alla rispondenza ad alcune delle finalità tradizionali dell'Istituto (folklore, storia orale, danza ecc.), tra cui anche materiale inedito, che non costituisce una documentazione della produzione nazionale di questa tipologia di supporti, né può essere un parametro di riferimento per valutarne la crescita.

Sempre Vitiello lamenta la difficoltà d'inventariare del materiale esistente e l'inaffidabilità dei pochi strumenti di controllo bibliografico, che riproducono, forse in modo amplificato, le difficoltà già notate per la registrazione sonora.

Ulteriori elementi di difficoltà sono dati dalla varietà e dalla ripetitività dei contenuti: l'audiovisivo viene generalmente collocato nell'ambito delle *performing arts*, ma in realtà può avere qualsiasi tipo di contenuto, dal documentario alla ripresa di esperimenti, magari come ausilio ad altre opere, più contigue alla produzione editoriale tradizionale, con il rischio di generare conflitti di competenze o sovrapposizioni di gestione; d'altro canto, molto

spesso si tratta della riproposizione di opere già pubblicate su altri supporti (si pensi, ad esempio, ai corsi di lingue in cassette, poi in video-cassette, poi su CD, ora in DVD, o alle pellicole pubblicate in video-cassetta ed ora rieditate in DVD), cosa che avviene in tutti i campi, ma forse non alla stessa velocità.

La legge non dà indicazioni, limitandosi ad elencare le tipologie di supporti sottoposte al deposito legale, né, a prima vista, dovrebbe darne il regolamento, il cui compito è indicare semplicemente il numero delle copie e gli istituti destinatari.

Forse però si potrebbe, con questo strumento, definire in modo più preciso e selettivo la differenza tra ristampe, riedizioni e nuove edizioni. Il tema è complesso, perché tradizionalmente e in linea di principio il deposito legale dovrebbe tendere all'eshaustività delle raccolte, ma non eludibile in quanto l'inclusione, certamente positiva, di tutte le tipologie di supporti comporterà un aumento dei compiti di conservazione e gestione che potrebbero rivelarsi troppo onerosi.

La Discoteca di Stato ha sede presso il Palazzo Antichi Mattei in via Caetani dal 1944, quando i suoi compiti erano infinitamente inferiori. Al ritmo attuale, vi è disponibilità di spazio all'incirca per 18000 CD, corrispondenti ad un anno di crescita con il deposito legale dei documenti sonori, e per 8900 DVD, per i quali è difficile fare una stima in quanto finora sono pervenuti unica-

mente per acquisto, e quindi selezionati secondo rigidi criteri di pertinenza con le raccolte dell'Istituto.

La gestione è affidata ad una piccola pattuglia di quaranta persone, che hanno finora cercato di sopperire con la loro passione alle difficoltà dovute alla sproporzione tra i compiti assegnati e le forze presenti.

Certamente con l'entrata in funzione della l. 106/04 è necessaria una ridefinizione dell'organico per adeguarlo sia numericamente sia professionalmente ai nuovi compiti.

La legge 237 del 1999 con l'istituzione del Museo dell'audiovisivo nell'ambito della Discoteca di Stato e l'individuazione di una nuova sede nel palazzo della Civiltà del lavoro sembrava aver dato una risposta a questi problemi. A distanza di cinque anni non è stato fatto nulla per la sede, non è stata attuata l'autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che pure era espressamente prevista nella legge, non c'è stato nessun adeguamento dell'organico ed il Ministero sembra aver completamente dimenticato tutto il progetto.

È evidente invece che occorre rilanciare con forza quel progetto, farne una priorità dell'azione del Ministero e dare finalmente anche in Italia, come avviene negli altri paesi europei, piena dignità alla salvaguardia del patrimonio sonoro ed audiovisivo, altrimenti ancora una volta si corre il rischio di svuotare nei fatti la prescrizione legislativa.



il deposito legale presso la cineteca nazionale

paola castagna

Il deposito legale di film presso la Cineteca nazionale ha ottenuto specifica determinazione con la legge 20 dicembre 1949 n. 958. L'art. 33 di tale legge prevedeva, infatti, l'obbligo per i produttori italiani di depositare copia dei film di lungometraggio e d'attualità ammessi alle provvidenze di legge, da loro prodotti o co-prodotti, nella Cineteca nazionale, istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia. Precedentemente, tramite la Presidenza del Consiglio, i produttori consegnavano copia dei loro film ma senza un preciso obbligo.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale si è successivamente incrementato attraverso il reperimento di pellicole presso fondi privati, magazzini, donazioni e depositi, acquisti di copie ecc. raggiungendo il ragguardevole numero di circa 55.900 elementi e circa 46.000 titoli (stima al dicembre 2003).

Con leggi successive, alla Cineteca nazionale sono stati assegnati compiti di raccolta di film che abbiano ottenuto il "premio di qualità" riconoscendo in tal modo il principio della tutela del film in quanto bene culturale.

La Cineteca nazionale, inoltre, è diventata proprietaria dei materiali (negativi e positivi) e dei diritti d'utilizzazione di tutti i film per i quali, in base alla legge 23 luglio 1980 n. 379 (ex-art. 28 della legge 1213), il mutuo concesso dallo Stato non è stato estinto in tempo debito.

Pertanto:

- il Ministero per i beni culturali e ambientali consegna alla Cineteca nazionale una copia positiva di tutti i film italiani. La consegna avviene a scaglioni, secondo le disponibilità dello stesso Ministero;
- i produttori dei film, che abbiano ottenuto il "premio di Qualità", consegnano alla Cineteca nazionale una copia positiva, stampata appositamente, ottenendo dalla stessa Cineteca una lettera di liberatoria per la corresponsione del premio. Gli stessi produttori possono usufruire di un premio aggiuntivo se consegnano alla Cineteca nazionale anche un internegativo e un interpositivo.

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, che riforma la disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede alcune modifiche riguardo ai materiali da consegnare alla Cineteca nazionale ma, ad oggi, nessun

regolamento attuativo è stato ancora concordato con la Direzione generale dello spettacolo.

✉ paola.castagna@snc.it

XIV

il nuovo regime di deposito legale presso la biblioteca centrale del CNR

enzo casolino

Il deposito legale delle pubblicazioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche – organismo istituito nel 1923 come organo dello Stato ed ente dotato di propria personalità giuridica – trova origine nella disposizione di legge (art. 1 del R.D.L. 31 marzo 1927, n. 638) che attribuiva al CNR il compito di redigere la *Bibliografia scientifica italiana*.

Al fine di documentare e valorizzare la produzione scientifica nazionale, veniva quindi stabilito l'obbligo per i tipografi di depositare presso il CNR tutte le pubblicazioni monografiche e periodiche relative alla scienza e alla tecnica stampate in Italia.

Il CNR provvede a costituire appositi Comitati di redazione e Comitati di revisione ripartiti secondo settori disciplinari. Questi Comitati e il materiale bibliografico afferente, ordinato e trattato anche dal punto di vista biblioteconomico, costituirono il primo nucleo della Biblioteca del CNR. Con il trasferimento, nel 1937, della sede del CNR nell'apposito edificio di piazzale delle Scienze – oggi piazzale Aldo Moro – la Biblioteca trovò una più che confacente strutturazione fisica e ordinamentale. Infatti, onde valorizzare la conoscenza della produzione scientifica italiana, al mero

trattamento bibliografico furono associate le metodologie e tecniche di descrizione e di ordinamento catalografico dei testi. Infatti il Regolamento per il funzionamento della Biblioteca del CNR del 12 aprile 1939 stabiliva che essa dovesse trattare il materiale documentario afferente in forza di deposito legale attenendosi alle *Regole per la compilazione del catalogo alfabetico* (1922), vigenti per le biblioteche pubbliche governative.

Con la ripresa nel dopoguerra, la funzione bibliografica della Biblioteca CNR – pur continuando frammentariamente fino al 1976 – si affievolì rispetto alla funzione biblioteconomica. Infatti il decreto di riordino del CNR (D.L.L. 1° marzo 1945, n. 82, art. 23) riattribuiva al CNR il compito di curare la raccolta del materiale bibliografico e documentario a carattere scientifico nel contesto del nuovo ruolo dell'ente nei confronti della ricostruzione del paese, indipendentemente dalla redazione della bibliografia scientifica. Il provvedimento così suonava: «Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque in-

teressanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000».

Tale disposizione da allora è rimasta formalmente immutata – a parte la rivalutazione monetaria della sanzione – mentre nella sostanza ha avuto una prima amplificazione allorquando – a seguito di riforma del 1963 (l. 2 marzo 1963, n. 283) – venne rafforzato il raggio di azione istituzionale del CNR nelle aree delle scienze umane e sociali. Estendendosi il campo di promozione e intervento del CNR, anche le pubblicazioni afferenti alla biblioteca furono selezionate non più in base alla natura tecnica della produzione bensì in base al livello e metodo scientifico della trattazione. Tale criterio ha portato ad escludere tutte le elaborazioni – ancorché di carattere tecnico – destinate ad un pubblico non specialistico, nonché quelle di carattere letterario o artistico o di evasione, ma in-

cludendo, ad esempio, la saggistica critica relativa a tali settori.

Nel 1987 seguì una nuova regolamentazione (D.P.C.M. n.475 del 7 ottobre 1987) con cui la biblioteca assunse la denominazione di Biblioteca centrale del CNR anche a fronte del fatto che – con l'ampliarsi della rete scientifica sul territorio – erano sorte altre entità periferiche con funzioni assimilabili, all'interno o a valle degli istituti scientifici dell'ente.

La disposizione di cui parliamo viene confermata poi sia dal D.L.vo 30 gennaio 1999, n. 19 che – riformando l'ente – abroga il precedente ordinamento del CNR, sia dalla ultima, recente riforma (D.L.vo n.127 del 4 giugno 2003) che a sua volta ha abrogato il decreto n. 19. La norma è stata testè abrogata dall'art. 8 della legge 15 aprile 2004 n.106, in quanto sostituita dall'art. 6, 3°, il quale stabilisce «Ferre restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica».

Il nuovo dettato normativo risulta più conciliante rispetto al passato in quanto la for-

mula del deposito su richiesta consente una selezione preventiva della produzione documentaria da richiedere, rimanendo pur sempre comprese le aree delle scienze sociali ed umane. Mentre le tipologie dei documenti oggetto di deposito indubbiamente vengono ampliate dalla nuova norma in quanto si estendono (art. 1. «qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione») all'editoria "in linea", in particolare ai periodici scientifici, produzione questa particolarmente appetita e praticata dalla comunità scientifica internazionale. Per converso, il trattamento e l'ordinamento catalografico (OPAC) dell'editoria digitalizzata da parte di una biblioteca specializzata conferiscono valore aggiunto a tale tipo di produzione in particolare presso l'utenza scientifica estera: in definitiva essi apportano visibilità ed utilità all'editoria nazionale anche dal punto di vista del mercato.

D'altra parte questa estensione rende più urgente – ma non solo per la Biblioteca centrale del CNR – applicare più rigorosi comportamenti di indicizzazione dei periodici "in linea" in modo che il collegamento automatico (link) al sito di produzione non vada a discapito della identificazione dell'unità bibliografica. Altro problema

che, forse, il Regolamento potrà aiutare a risolvere è quello della conservazione, anche in forma consortile, della produzione documentaria "in linea", dovendosi ritenere sostanzialmente inaffidabile nel tempo quella – ancorché garantita – offerta dall'editore.

PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE

ARREDAMENTI
MULTIFUNZIONALI PER
CD ROM - CD - DVD - VHS - MC
SISTEMI A LIBERO SERVIZIO
E SISTEMI CON
CHIUSURA A CHIAVE

PUNTI DI ASCOLTO

VASTO ASSORTIMENTO
DI ACCESSORI



Novità



BASE DVD



TOP DVD

Via Indipendenza, 20 - 10095 GRUGLIASCO (TO) - Tel. 011.78.10.10 r.a./78.11.30 - Fax 011.78.41.30
e-mail: promal@promal.com - <http://www.promal.com>

Lettera aperta dei bibliotecari della biblioteca centrale giuridica

Come operatori della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia seguiamo con vivo interesse e non senza apprensione le vicende legate al deposito legale, recentemente riformato dalla legge n. 106/2004.

Come noto, la vecchia normativa (l. 374/1939 e successive modifiche) riservava la copia consegnata alle Procure della Repubblica dagli stampatori al Ministero della Giustizia, «il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possono servire ai bisogni della sua biblioteca».

Tali bisogni sono individuati e definiti nell'ambito delle scienze sociali, e in particolare nell'area delle scienze giuridiche, sì che oggi la Biblioteca si iscrive tra le maggiori istituzioni italiane specializzate nel settore. Venendo incontro all'esigenza largamente condivisa di rivedere l'istituto ormai obsoleto, la nuova legge ha di fatto escluso la Biblioteca centrale giuridica (BCG) dal circuito del deposito legale, per reintrodurla tuttavia successivamente all'art. 6 come istituto depositario, relativamente alla fattispecie del deposito a richiesta delle pubblicazioni ufficiali, accanto alle biblioteche parlamentari. Nello stesso articolo, infine, al comma 3, il nuovo disposto legislativo ha conferito alla Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche la facoltà di richiedere pubblicazioni inerenti all'area della scienza e della tecnica, parzialmente modificando una precedente disposizione (art. 23 del d.l. n. 82/1945).

Allo stato attuale, l'ampia delega concessa dalla legge al suo regolamento di attuazione, insieme alla presenza di alcune incoerenze nel dettato della stessa legge, quali quelle sopra evidenziate, ci induce a pensare che forse potrebbero esservi dei margini per riconsiderare la questione della copia d'obbligo per la BCG in sede di regolamento attuativo.

Vorremmo quindi in questa sede fornire alcuni elementi di valutazione che contribuiscono a dare del diritto finora esercitato dalla BCG una lettura diversa da quella comunemente accreditata (sulla quale grava pregiudizialmente l'originaria finalità censoria dell'istituto), e in realtà non lontana dagli attuali principi ispiratori del deposito.

Va sottolineato infatti come all'interno dell'Amministrazione giudiziaria, la riflessione sulla natura giuridica della biblioteca, e sul nesso che lega il deposito legale alla necessità di mettere a disposizione del maggior numero di utenti il patrimonio documentale della sua biblioteca affondi le radici già negli anni Settanta del secolo scorso, per consolidarsi intorno agli anni Ottanta nell'orientamento che sostiene la tesi, e autorizza la prassi dell'uso pubblico delle raccolte della biblioteca, evidenziandone la singolarità rispetto alle biblioteche amministrative, queste ultime con prevalente finalità di servizio interno.

Questo orientamento "liberale" ha il suo fulcro proprio nella legge sul deposito obbligatorio, definito nella Relazione annuale sull'attività dell'ufficio per l'anno 1981:

«non come una prebenda sulla quale vivere di rendita, ma come un capitale che si ha il potere-dovere di investire in vista di un interesse pubblico»¹.

Dall'esercizio della prerogativa è dunque derivata alla biblioteca l'assunzione di un compito "sociale": un esito nient'affatto scontato, ove si considerino le finalità istituzionali del dicastero di appartenenza.

Le tappe successive del suo percorso, fino ad arrivare ai nostri giorni, vanno lette in questa stessa direzione: l'adesione al SBN, a partire dal 1990; il trasferimento in una sede idonea ad accogliere pubblico (circa 30.000 utenti annui); l'ammissione di utenti esterni, praticamente senza eccezioni, sia pure con una naturale considerazione verso l'utenza specializzata; il servizio di *document delivery* gratuito esteso di fatto a tutte le pubbliche amministrazioni; il prestito esterno; il prestito interbibliotecario; la realizzazione di progetti di catalogazione retrospettiva, che hanno consentito di rendere accessibili opere e collezioni localizzate nella rete del servizio bibliotecario solo in questa biblioteca; la pubblicazione sul sito Web di bibliografie giuridiche; l'allestimento del catalogo on-line del Polo giuridico.

A noi non pare che il percorso appena tracciato sia in contraddizione con i principi che informano e sorreggono la moderna nozione di deposito legale: certo è che oggi la possibilità per la BCG di continuare a svolgere o meno un servizio per la collettività è legata a doppio nodo alle condizioni dettate dal regolamento attuativo, ossia alla capacità che questo strumento avrà di ridisegnare un modello di deposito legale che riconosca la specificità della biblioteca, e capitalizzi le sue risorse all'interno di un sistema basato sulla cooperazione².

L'inclusione della BCG in un contesto così disegnato non risulterebbe anomala, dal momento che, come si è detto, la legge 106/2004 la individua già tra gli istituti depositari, sia pure nella circoscritta fattispecie della copia a richiesta delle pubblicazioni ufficiali³ – e dunque indirettamente le riconosce un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi legati al deposito.

Né d'altra parte, tale ipotesi sembra confliggere con le più recenti linee guida dell'IFLA⁴, le quali ribadiscono che non esiste un unico modello di deposito legale, ma che ogni giurisdizione può conformarlo alle particolari situazioni locali, e prevedono il caso che il deposito legale sia decentrato e coinvolga altre agenzie depositarie di materiale specializzato, purché il coordinamento tra le agenzie sia chiaramente stabilito da una fonte regolamentare. Sarebbe in questo modo possibile individuare nella BCG la struttura di riferimento per i servizi di accesso ai documenti inerenti all'area delle scienze sociali (o in un'ipotesi di minima, per il solo diritto), assegnandole il deposito legale per quest'ambito (che costituisce, lo ri-

cordiamo, l'ambito nel quale la biblioteca garantisce copertura di documentazione da più di un secolo!), utilizzando i margini lasciati dall'art. 5, comma 5⁵.

In alternativa (art. 5, comma 5h) potrebbe essere esteso il diritto alla copia a richiesta all'area di specializzazione della biblioteca (che non è quella delle pubblicazioni ufficiali, se non per la parte che coincide con le raccolte di legislazione nazionale), analogamente a quanto riconosciuto alla Biblioteca del CNR. L'istituto della copia a richiesta sembra essere infatti stato utilizzato (*con l'unica eccezione della BCG*) proprio a garanzia di particolari raccolte specializzate, ritenute meritevoli di tutela, e alle quali si è evidentemente pensato come più in grado di supportare una specifica domanda informativa: con quale *ratio* è stata allora esclusa la BCG?

Al di là delle ragioni di parte (che pure hanno un peso in questa vicenda, poiché è il futuro dell'istituzione che verosimilmente vi si decide⁶), coltiviamo la serena convinzione che il reinserimento della BCG nel deposito legale - vincolandolo, è evidente, a responsabilità stringenti sul piano dell'erogazione dei servizi - possa avere delle ricadute positive sulla riforma dell'istituto, sulla cui efficacia oggi sono in molti a nutrire dubbi.

A fronte infatti dei modestissimi benefici che deriverebbero alla categoria degli editori dall'eliminazione della copia in oggetto⁷, sta il danno certo prodotto all'istituzione *in primis* (interruzione della continuità e completezza delle raccolte, vanificazione degli investimenti realizzati per la loro valorizzazione e accessibilità), ma *immediatamente dopo* alla comunità dei suoi utenti, e delle istituzioni che hanno beneficiato o potrebbero giovare direttamente o indirettamente del permanere della sua *centralità*.

1 L'osservazione è contenuta nella seconda appendice monografica alla Relazione citata, a cura di Vincenzo Marinelli, magistrato addetto all'ufficio. Lo studio è stato successivamente pubblicato con il titolo *La Biblioteca centrale giuridica: identità culturale e dinamiche di sviluppo*, «Quaderni della giustizia», 1982, n. 11.

2 Cfr. Giuseppe Vitiello, *Il deposito legale nell'Europa comunitaria*. Milano: Editrice Bibliografica, 1994, p. 91-94. In questo sistema potrebbero trovare spazio anche altre istituzioni che in ragione della loro specificità potrebbero garantire la copertura bibliografica per settore, alleggerendo il carico delle biblioteche nazionali, almeno per quanto riguarda l'uso dei documenti.

3 Su questa forma di deposito si condividono invero le perplessità espresse da Venturini nella lista di discussione dell'AIB (Fernando Venturini, *Legge deposito obbligatorio*, AIB-CUR, 30 aprile 2004).

4 J. Larivière, *Guidelines for legal deposit legislation*. Paris: Unesco, 2000. <<http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/legal-dep1.htm>> (5/6/2004).

5 Non si vuole certo, né si potrebbe, trovare la soluzione tecnico-giuridica al problema, che ci auguriamo sia esaminato nelle sedi competenti; quel che in questa sede premeva era sgombrare il campo da interpretazioni che ne riducono la sostanza ad un tentativo di "esproprio senza compensazione", per usare l'efficace espressione di Vitiello.

6 Sembra infatti assai improbabile che il Ministero della giustizia (che ha, ovviamente, altre priorità) possa sopperire con un consistente stanziamento annuale alle necessità della biblioteca (circa 4000 accessioni annue di monografie, 1500 abbonamenti a periodici, per il corrispondente valore patrimoniale stimato in 230.000 euro), e d'altro canto la legge è su questo punto molto esplicita, in quanto vieta «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7 Come si sa, il numero delle copie varia ampiamente da Paese a Paese, e le stesse direttive IFLA non sono prescrittive se non nello stabilire il numero minimo. Per quanto riguarda la posizione degli editori, da quel che ci consta per esperienza diretta, non è tanto in visivo l'obbligo di deposito della copia, quanto il fatto che questa vada dispersa (l'attuale iter di consegna è caratterizzato da un elevato tasso di dispersione) e quindi inutilizzata per gli scopi propri del deposito.

NPL a roma

apprendere l'amore per la lettura attraverso un gesto d'amore:
un adulto che legge una storia

laura anfuso



Il 2 aprile costituisce una data importante: la prima Conferenza cittadina dedicata a "Nati per leggere", il progetto nazionale promosso dall'AIB, dall'Associazione culturale pediatri (ACP) e dal Centro per la salute del bambino (CSB) e nato dalla preziosa collaborazione con l'Assessorato alle politiche culturali, l'Assessorato alle politiche educative e scolastiche, l'Assessorato alle politiche della promozione dell'infanzia e della famiglia e l'Assessorato alle politiche sociali e promozione della salute, ha visto l'adesione del Sindaco di Roma Walter Veltroni al Comitato promotore nell'ottica della tutela dell'Infanzia.

Il desiderio di un confronto sulle esperienze già compiute e soprattutto la necessità di diffondere il progetto e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lettura in quanto strumento fondamentale che stimola lo sviluppo intellettuale, favorisce lo sviluppo emotivo e promuove lo sviluppo sociale del bambino, con l'adattamento al mondo esterno e l'apertura al "possibile", ha spinto le istituzioni pubbliche e private a organizzare un incontro in Campidoglio. L'acquisita consapevolezza dell'importanza di sensibilizzare l'adulto alla lettura in quanto occasione di sviluppo cognitivo e affettivo per il bambino e di creazione di una interazione speciale dal punto di vista emotivo tra il genitore che legge e il figlio "in ascolto", nonché la convinzione che l'alleanza tra coloro che si occupano dell'infanzia (pediatri, bibliotecari, pedagogisti, psicologi, insegnanti, librai ecc.) sia fondamentale affinché si possa condurre una efficace promozione della lettura, sono gli aspetti principali condivisi da tutti gli intervenuti. Un altro aspetto importante è la passione che viene additata come il requisito necessario di un promotore della lettura. Raffaella Milano, Assessore alle politiche sociali e servizi alla persona e per la promozione della salute, ha espresso la necessità di perseguire una politica rivolta alla prevenzione dei disagi per risolvere il problema della discriminazione sociale (la mancanza di mezzi economici è spesso correlata a una povertà relazionale) e l'importanza di trasformare le biblioteche in "presidi" che siano in grado di far nascere il gusto di condividere in comunità grazie alla collaborazione di persone appassionate.

La giornalista Silvia Tortora, che ha coordinato l'incontro, ha messo in evidenza che è fortunato il bambino che "riceve" il dono della lettura ad alta voce di una fiaba.

Giancarlo Biasini, pediatra e attuale presidente nazionale del Centro per la salute del bambino, ha sottolineato la profonda correlazione che esiste tra la lettura e la salute e il benessere del bambino.

Facendo riferimento a una ricerca retrospettiva effettuata recentemente negli USA, ha messo in evidenza che i ragazzi della scuola media inferiore che sono risultati "buoni lettori" erano quelli che avevano avuto esperienze più precoci di lettura in famiglia ed erano anche coloro che presentavano una maggiore capacità di decodificare i testi. Un elemento da non sottovalutare poiché la capacità di decodifica ha un ruolo essenziale nell'acquisizione delle conoscenze (Chall 1990) e favorisce l'apprendimento (Matthew).

La ricerca ROR condotta sui bambini tra i due e i cinque anni ha permesso inoltre di rilevare che il bambino che ha ricevuto i libri in dono dal pediatra e ha fatto quindi esperienza della lettura fin dalla più tenera età, ha presentato un miglioramento profondo del proprio linguaggio ricettivo ed espressivo rispetto al bambino che non ha potuto beneficiare dell'intervento del pediatra. Un'altra ricerca condotta sui bambini di meno di sette mesi ha consentito di registrare, dopo un anno, dei punteggi più alti nei bambini che hanno goduto della promozione del medico per quanto concerne il linguaggio ricettivo ed espressivo anche per quelle parole che non erano contenute nei libri proposti. Biasini ha messo in rilievo che esiste un nesso tra il grado di istruzione e la salute: il tasso di mortalità è più alto per quei soggetti che hanno conseguito titoli di studio più bassi; inoltre, grazie alla ricerca, è stata rilevata una relazione profonda e non trascurabile tra il grado di istruzione della madre e la mortalità del figlio.

Ad una bassa istruzione della madre corrisponde una mortalità più alta del figlio. Con il suo prezioso intervento, Biasini ha dimostrato che "Leggere fa bene alla salute" non è un semplice *slogan*, ma una realtà su cui l'adulto deve riflettere per maturare la consapevolezza del ruolo fondamentale e responsabile che svolge nella vita del bambino.

Michele Valente, presidente dell'ACP-Sezione Lazio, ha parlato del ruolo importante del pediatra di famiglia nella promozione culturale. Il pediatra si deve occupare della "salute globale" (fisica, psichica e sociale) del bambino e deve impegnarsi per rappresentare l'*advocacy*, la difesa dei diritti del bambino, combattendo soprattutto l'analfabetismo "funzionale" e quello "critico", problemi che si registrano nelle fasce di popolazione economicamente svantaggiate. Valente ha espresso la necessità di offrire al bambino, collocato in un mondo dell'immagine che stimola sempre meno l'immaginazione, un approccio ludico alla lettura che permetta un forte coinvolgimento esperienziale e interiore. Ha ribadito inoltre che è fondamentale la collaborazione di tutti perché la crescita emotiva-affettiva e culturale del bambino non si può esaurire solo nello studio del pediatra.

L'impegno dei pediatri si rileva anche attraverso la testimonianza di Vincenzo Calia, pediatra di famiglia, che ha presentato la rivista bimestrale dell'Edifarm «Un pediatra per amico», di cui è direttore. Nel primo numero (gennaio-febbraio 2004), figura anche *La Fiaba: è ancora importante raccontarla ai bambini?*, un interessante articolo di Rita Valentino Merletti.

L'attrice Fausta Manno ha raccontato storie e recitato filastrocche (frammenti tratti da Letizia Cella, *Mamma Cannibale*; Uri Orlev, *La nonna sul filo*; Janna Carioli, *Un nido di filastrocche* ecc.) e, con la sua professionalità, ha mostrato come si possa rendere piacevole la lettura ad alta voce attraverso un approccio ludico e "plurisensoriale".

Pamela Pantano, Assessore alle politiche della promozione dell'infanzia e della famiglia, ha sottolineato il lavoro interdisciplinare che "Nati per leggere" ha imposto e continua a imporre. Ha ricordato inoltre tutti i progetti che sono stati realizzati per la promozione della lettura. Il più recente è "Tamburi Rodari" che il Comune di Roma - Assessorato alle politiche di promozione dell'infanzia e della famiglia - Dipartimento XVI, l'Università degli studi Roma Tre, la signora Maria Ferretti Rodari e l'Associazione "G.B. Studio", si sono impegnati a realizzare per valorizzare l'opera di Gianni Rodari e sensibilizzare i bambini ai temi proposti nel vasto panorama della Letteratura per l'infanzia. È stato previsto

anche il Premio "Città di Roma per Gianni Rodari" da attribuire a opere di autori italiani edite negli ultimi ventiquattro mesi dalla data del bando, con lo scopo di rendere omaggio ad uno scrittore della Capitale.

Nives Benati, membro dell'AIB, (Coordinamento "Nati per leggere") ha sottolineato l'importanza dell'alleanza tra bibliotecari e pediatri. Gli ultimi si rivelano dei preziosi "tramiti" perché ogni famiglia, anche la meno abbiente, porta i bambini dal medico e, di conseguenza, può beneficiare della promozione della lettura. Ha messo in evidenza anche la necessità di stimolare la naturale curiosità infantile nei riguardi del libro. I bambini sollecitati fin da piccolissimi hanno un vocabolario molto più ricco e presentano una creatività più sviluppata. L'Emilia Romagna, la Lombardia e il Trentino Alto Adige sono le regioni che hanno aderito a "Nati per leggere" in misura maggiore, ma anche nel Sud, la forte sinergia tra pediatri e bibliotecari ha permesso di registrare un'adesione consistente. È il caso per esempio di Sciacca in provincia di Agrigento. La Benati ha presentato inoltre gli otto percorsi di lettura (*Scopro il mondo dalla A alla Zebra; L'ultima storia prima della buonanotte; Una zuppa di fiabe; Che emozione!; Non solo capricci; Storie per coccolare; Carezze in rima; Libri cuccioli*) realizzati per fornire ai genitori una selezione dei libri di qualità adatti ai bambini. La selezione è stata operata sulla produzione editoriale italiana 2001-2002, includendo titoli in lingua francese, spagnola, inglese, cinese e araba per i bambini e i genitori stranieri.

La qualità (rapporto testo/immagine) e la sicurezza (il materiale con cui il libro è stato realizzato) costituiscono i criteri fondamentali attraverso i quali sono stati scelti i libri ospitati nelle bibliografie tematiche proposte.

Maria Coscia, Assessore alle politiche educative e scolastiche, ha espresso la necessità di un rapporto precoce con la lettura per sviluppare nel bambino una capacità critica e favorire la costruzione di una propria individualità autonoma e differenziata. Ha sottolineato inoltre l'importanza di un programma di formazione e di aggiornamento da aprire al territorio per offrire un sostegno alle famiglie attraverso un'azione sinergica della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nell'educazione del bambino.

La pediatra Flavia Luchino ha parlato della sua esperienza di promotrice della lettura. La competenza di Alessandra Sila del CSB-ONLUS di Trieste, di Letizia Tarantello che ha offerto in prestito per due mesi 200 libri della Biblioteca centrale ragazzi e la motivazione di madri sensibili hanno permesso la nascita di due biblioteche autogestite dalle mamme negli studi pediatrici: "La pagina magica" e "Il baule volante". Nel tempo, la collaborazione spontanea e la passione hanno consentito la realizzazione di un progetto condiviso anche da Roberto Romagnoli del Centro d'ascolto

della parrocchia e dagli operatori e direttori didattici che si sono adoperati per la diffusione nelle scuole. La testimonianza di quattro delle mamme – coordinate da Flavia Luchino – Irina Soci, Anna Nava, Lucy Antoci e Francesca Servoli, ha rivelato quanto l'alleanza tra pediatri e bibliotecari sia preziosa e fondamentale per la soddisfazione del bisogno di formazione dei genitori e quanto la passione cresca grazie all'esperienza diretta con i libri. La docente Luisella Dal Pra ha presentato le attività che sono state svolte coerentemente nel rispetto dei principi di "Nati per leggere". Al fine di coinvolgere gli studenti del Liceo "V. Gassman", un istituto con quattro indirizzi di studio (socio-psicopedagogico, linguistico, scientifico tecnologico e delle scienze sociali), ha organizzato un corso articolato in otto incontri e affidato ad un esperto esterno per la formazione di volontari della lettura. Con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi alla lettura in quanto "atto d'amore che aiuta a crescere", al termine del corso, strutturato in forma di laboratorio, i volontari sono stati messi in contatto con bibliotecari e direttori didattici per poter sperimentare le competenze acquisite con i bambini nelle strutture più vicine.

La classe quinta del liceo delle scienze sociali ha goduto inoltre di uno *stage* organizzato nella scuola dell'infanzia di via Maglione (progetto "Un libro un amico") che ha permesso ai ragazzi di vivere quella magica interazione affettiva e culturale che nasce quando si racconta una fiaba ai bambini della scuola dell'infanzia. Le parole di Emanuela Durano, una delle ragazze che ha vissuto questa esperienza, costituiscono una testimonianza su cui riflettere. Lo *stage* le ha permesso di mettersi alla prova e di entrare in relazione con la "sua parte piccola": «Ma sapete qual è la cosa più importante e bella? Aver ritrovato, almeno nei momenti di contatto con quei bimbi, la mia "parte piccola", quella dimensione che da grandi si tende a sopprimere. Ho ricevuto da loro lezioni di vita e ho scoperto che dentro quei corpicini si nascondono grandi pillole di saggezza». L'esperienza si è rivelata particolarmente utile perché ha indotto anche studenti e insegnanti a condurre un'indagine concernente i generi letterari preferiti dai ragazzi finalizzata alla rilevazione statistica delle scelte operate in base alle differenze di genere che è ancora in fase di elaborazione. Gianna Marrone, docente di Storia della letteratura per l'infanzia all'Università Roma Tre, ha ribadito la necessità di proporre la lettura con competenza, piacere, entusiasmo e passione. Ha sottolineato inoltre l'importanza che finalmente, grazie a "Nati per leggere", è stata accordata ai genitori: poiché sono i primi educatori, è giusto coinvolgere gli adulti e fornire loro un aiuto nella scelta dei libri da proporre al bambino. Per questo motivo si rivelano preziose tutte le attività culturali offerte dalle Biblioteche di Roma: dal 3 maggio al 21 giugno 2004, presso la Biblioteca centrale ragazzi, Nicoletta

Stefanini ha tenuto un corso-laboratorio di letture ad alta voce per genitori, nonni e lettori volontari. Dal mese di settembre 2004, quattro edizioni del medesimo corso si svolgeranno nelle biblioteche romane "Ennio Flaiano", "Cornelia", "Gianni Rodari" ed "Elsa Morante". Dal 10 al 31 maggio 2004, sempre presso la Biblioteca centrale ragazzi, si è tenuto il Corso di formazione per pediatri e bibliotecari. La densa giornata dedicata a "Nati per leggere" che ha posto l'accento sulla necessità di sensibilizzare tutti all'importanza della lettura fin dalla primissima infanzia non poteva finire senza il momento della lettura ad alta voce e la presenza irrinunciabile del libro: la conferenza si è chiusa con l'intervento dell'attrice Fausta Manno e del maestro Gianni Silano che hanno cantato e recitato delle filastrocche.

✉ laura.anfuso@tiscali.it

BSOLE - basic skill on line for europe

alessandra tagliavini

BSOLE è un progetto promosso all'interno del Programma eTEN con lo scopo di promuovere uno studio comparato sul mercato europeo dei prodotti multimediali per l'e-learning rivolti alla formazione sulle competenze di base degli adulti. Il progetto è stato avviato nel mese di febbraio 2003 e terminerà nel luglio 2004. Al fine di promuovere l'attività di disseminazione è stato allestito il sito a cui si può accedere digitando: <http://www.bsole.it/>. Il portale è stato realizzato in quattro diverse versioni linguistiche (italiano, inglese, tedesco e lettone) e contiene informazioni riguardanti il progetto, le fasi di lavoro, i partner e fornisce sia utili link sull'e-learning e sulle competenze di base sia interessanti novità e documenti da consultare, tra cui le newsletter periodiche, il materiale di ricerca prodotto e i prototipi del modulo formativo realizzato.

Partner del progetto sono l'azienda Cambridge Training and Development Ltd, una software house di materiale formativo a distanza sita a Cambridge, nel Regno Unito, Amitié, Centro di ricerca di Bologna specializzata nel settore delle nuove tecnologie didattiche e della formazione a distanza, e i centri di formazione austriaco BEST Training, di Vienna, e lettone LPIA, di Riga.

La prima fase del progetto, conclusasi nel luglio 2003, è consistita in una ricerca sulla formazione, compresa quella a distanza, rivolta all'educazione degli adulti, sugli standard e sui trend tecnologici dell'e-learning in Europa, con particolare attenzione ai contesti italiano, austriaco e tedesco. I risultati sono stati pubblicati - solo nella versione inglese - nella sezione *Pubblicazioni* presente sul portale: il rapporto verte su importanti tematiche quali l'accessibilità, i trend sulle piattaforme elettroniche, il livello di accesso a Internet per utenti svantaggiati e la diffusione della metodologia della formazione a distanza. Il focus è rivolto principalmente alle realtà italiana, austriaca e tedesca con una panoramica anche su Regno Unito e altri paesi europei.

Per quanto riguarda i prototipi dei materiali formativi realizzati, essi rappresentano l'adattamento - pedagogico e culturale - di un modulo (Target Skills, Level 1 Literacy - Livello 1 di alfabetizzazione linguistica) contenuto nella gamma dei prodotti britannici commercializzati nel mercato inglese, versione originale inglese del prodotto. Per accedere alla demo, bisogna collegarsi al sito www.bsole.it, selezionando poi la voce "Materiali" dal menu principale, cliccando successivamente su "Lancia la demo BSOLE". Interessante è anche la demo, scaricabile nella sezione "Engine, Instructions and contents", in cui viene presentata una parte del modulo didattico in due lingue: una per le istruzioni, l'altra per il contenuto, esempio dell'estrema flessibilità tecnologica con cui sono stati ideati i prodotti BSOLE.

I partner del progetto hanno promosso, in Italia, Austria, Germania e Lettonia, un'indagine sul modulo didattico online, attraverso test pilota di verifica realizzati con persone esterne al progetto, per capirne l'impatto e le potenzialità. I risultati dell'indagine sono disponibili online, nella sezione *Pubblicazioni*: questo rapporto, incentrato sulla commercializzazione del prodotto, analizza le molteplici possibilità legate alla traduzione dei prodotti offerti in funzione dei contesti e dei bisogni linguistico-culturali relativi a ogni Stato nazionale. Il rapporto contiene inoltre suggerimenti commerciali e pedagogici utili per l'adattamento ai singoli contesti linguistico-culturali dei software prodotti in Gran Bretagna da inserire successivamente sui mercati esteri. La teoria dell'apprendimento collaborativo (*situated learning*) è il principio ispiratore delle tecnologie didattiche utilizzate in BSOLE, elemento che, per gli esperti del settore, risulterà una garanzia di professionalità ed efficacia.

Il progetto BSOLE sta acquisendo sempre maggiore visibilità in Europa, grazie all'impegno costante dell'équipe di lavoro, ed è stato scelto dalla Commissione eTEN come miglior progetto per il mese di luglio 2004.

✉ atagliavini@amitie.it

Bibliocom 2004

roma, 27-29 ottobre 2004

roma, Palazzo dei Congressi (ingresso gratuito)

cedola d'iscrizione

- _ da inviare entro il 15 ottobre 2004
- _ per fax (064441139) o e-mail (bibliocom@aib.it)
- _ la compilazione della cedola è obbligatoria per l'accesso a Bibliocom

Importante: Compilando la presente cedola potrà ritirare presso la reception la borsa con il materiale informativo (fino ad esaurimento) e il badge per l'accesso alle sale. Potrà inoltre ritirare presso le sale il materiale informativo dei convegni o seminari a prenotazione obbligatoria.

nome _____

cognome _____

ente di appartenenza _____

via _____ CAP _____

città _____ prov. _____

telefono _____ fax _____

e-mail _____

professione

- bibliotecario archivista insegnante
 architetto altro (specificare) _____

se accompagna una scuola quanti alunni?

- socio AIB, sezione regionale
 non socio

sarò presente nei giorni:

- 27 ottobre 28 ottobre 29 ottobre

come è venuto a conoscenza di Bibliocom?

- riviste AIB AIB-WEB
 stampa altro (specificare) _____

Per quanto riguarda l'Expo a quali categorie di prodotti e servizi è particolarmente interessato?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Accessori e modulistica | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Antitaccheggio, sicurezza | <input type="checkbox"/> Fotocopiatrici, sistemi riprod. Digitale |
| <input type="checkbox"/> Arredamento, illuminazione | <input type="checkbox"/> Informatica e software |
| <input type="checkbox"/> Audiovisivi | <input type="checkbox"/> Internet |
| <input type="checkbox"/> Banche dati e cd-rom | <input type="checkbox"/> Microfilm, digitalizzazione immagini |
| <input type="checkbox"/> Catalogazione, documentazione | <input type="checkbox"/> Restauro |
| <input type="checkbox"/> Climatizzazione | <input type="checkbox"/> Rilegatura |
| <input type="checkbox"/> Commissionarie, gestione abbonamenti | <input type="checkbox"/> Altro |
| <input type="checkbox"/> Didattica per la scuola | |
| <input type="checkbox"/> Editoria, editoria elettronica | |

Data _____ Firma _____

Informativa e consenso ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Ai sensi della legge su citata, la informiamo di quanto segue: 1) i dati contenuti nella scheda di adesione saranno trattati dall'AIB per finalità statistiche e di marketing, per la presente iscrizione, per l'emissione della tessera personale di Bibliocom e per l'invio di informazioni su analoghe iniziative. 2) Tali dati potranno essere comunicati a determinati soggetti terzi (società, enti, istituzioni) aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing, editoriali) ecc. 3) Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge. Preso atto dell'informativa

Data _____ Firma _____

Bibliocom 2004

Rassegna delle professioni, dei prodotti e dei servizi
per la gestione dell'informazione
e della conoscenza

2004

biblio expo



@lla tua biblioteca™

sotto l'alto patronato
del presidente della repubblica italiana

con il patrocinio di
ministero per i beni e le attività culturali
ministero dell'istruzione, università, ricerca
regione lazio

provincia di roma
comune di roma, assessorato alle politiche culturali
ANCI - associazione nazionale comuni italiani
museo nazionale delle arti e tradizioni popolari
UPI - unione province italiane
UNICEF

sotto gli auspici di

international federation
of library associations
and institutions



51° congresso nazionale aib

- @lla tua biblioteca:
tra promozione e advocacy
- principi di catalogazione internazionali:
una piattaforma europea?
- editori per bambini e ragazzi
e bibliotecari: quale cooperazione?
- seminari a cura delle commissioni
e dei gruppi AIB
altri eventi

convegni a cura di:
AIDA, BDS, Caspur, CNBA, Essper, Gibas,
IAML, museo nazionale delle arti
e tradizioni popolari, Unicef

premi di bibliocom 2004

premi per le biblioteche e per chi le promuove

- biblioteche per ragazzi in vetrina
 - nati per leggere
- @lla tua biblioteca
- biblio & promo

poster session

- nati per leggere
- @lla tua biblioteca



design due_pavese illustrazione cristina costa

bibliocom

la cultura cresce con noi

rassegna delle professioni, dei prodotti e dei servizi
per la gestione dell'informazione e della conoscenza

'04

27 • 29 ottobre

roma palazzo dei congressi

www.bibliocom.it
bibliocom@aib.it